

Dati personali Contraente

Contraente: **DISINFESTAZIONI GALANTE DI GALANTE MATTIA** Cod.Cliente: 11806721
Indirizzo: **VIA SAN PIO X,37**
Comune: **VIGODARZERE** Cap: **35010** Prov.: **PD**
Cod.fiscale/Partita IVA: **05701280280**

Cosa assicuriamo

L'azienda con n° . **1** addetti, adibita a **Imprese di pulizia, sanificazione, derattizzazione e disinfestazione PRESSO TERZI**
Ubicazione: **VIA SAN PIO X,37** Città: **VIGODARZERE** Provincia: **PD** C.A.P. **35010**

Quanto assicuriamo

Limiti di risarcimento, scoperti e franchigie come da "Norme che regolano il contratto" mod. CA31AP edizione 02/2024

Garanzie sottoscritte e Condizioni assicurative

		Somme Assicurate				Premi Lordi Annui		
Incendio	Fabbricato					non assicurato		
	Contenuto					non assicurato		
	Garanzie Complementari					non assicurate		
Condizioni Aggiuntive								
Furto	Contenuto					non assicurato		
	Condizioni Aggiuntive					non assicurate		
	Condizioni Complementari					non assicurate		
Danni ai macchinari	Danni ai macchinari					non assicurato		
	Estensioni di garanzia					non assicurate		
Merci ed attrezzature trasportate		Merci ed attrezzature trasportate				non assicurato		
Elettronica	Elettronica					non assicurato		
	Condizioni Aggiuntive					non assicurate		
Responsabilità Civile								
	Terzi	€	per sinistro 1.000.000,00	€	per persona 1.000.000,00	€	per animali o cose 1.000.000,00	339,73 non assicurato non assicurato
	Dipendenti	€	*****	€	*****	€	*****	
	RC Proprietà	€	*****	€	*****	€	*****	
	Franchigia RCT	€	250,00					
Condizioni sempre operanti								
		Inquinamento accidentale				Limite di indennizzo per sinistro/anno € 50.000		
Condizioni aggiuntive								
		Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate						
		Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori						
		Lavoro presso terzi						

Credito	Limite di indennizzo: % della Somma Assicurata Credito (vedasi Glossario) con un massimo di:						non assicurato	
	Massimale assicurato: € per sinistro e € per annualità assicurativa							
	Franchigia € ***							
	Fatturato € 0,00							
Garanzia accessoria	Rimborso spese di recupero credito con il limite del 10% della Somma Assicurata Credito							
Responsabilità Civile Prodotti								
	Massimali assicurati	€	per sinistro *****	€	per persona *****	€	per animali o cose *****	non assicurato
Condizioni aggiuntive								non assicurate
Responsabilità Civile Danni Ambientali	Massimali assicurati		per sinistro *****		per persona *****		per animali o cose *****	non assicurato
	Scoperto - - -		con un minimo di €	*****	ed un massimo di €	*****		
	Attività Presso Terzi		- -					
Data & Privacy Protection	Massimale per sinistro ed aggregato: ***** operante per:						non assicurato	
					Franchigia	Limite di indennizzo (per sinistro ed aggregato)		
	Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy		- - -			*****		
	Costi di istruttoria		- - -			*****		
	Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria		- - -			*****		
	Massimale separato ed in aumento rispetto al massimale aggregato: ***** per i Servizi per la gestione di una							
	Violazione della Privacy, comprendenti:							
- Servizi di esperti informatici, servizi legali, spese per		- - -						
pubbliche relazioni e gestione della crisi;								
- Servizi di notifica, servizi di call center, servizi di soluzione		- - -				- - -		
e mitigazione della violazione		(N.ro di notifiche individuali)				(N.ro di notifiche individuali)		
Alluvione	Fabbricato							non assicurato
	Contenuto							non assicurato
	Contenuto in aumento dal == al di ogni anno							non assicurato
Condizioni aggiuntive								
Terremoto	Fabbricato							non assicurato
	Contenuto							non assicurato
Cristalli								non assicurato
Assistenza								non assicurato
Tutela Legale	Copertura Estesa	€				11.000,00	€	93,77

AGENZIA DI MARGHERA Cod. M049 Subage./Prod. 000

VEGA - PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DI VENE- 30175 MARGHERA

Telefono: 0413092903 - Fax:

- Sito Internet: www.sara.it

L'Agente Sara è a Sua disposizione per fornirle assistenza e consulenza e per supportarla in caso di sinistro.

Polizza: 71 49611GZ



P O M 0 4 9 7 1 4 9 6 1 1 G Z "

Durata e dati assicurativi

Decorrenza dalle ore 24:00 del 24/04/2025 alle ore 24:00 del 24/04/2026

Frazionamento: Annuale

Con rate in scadenza il: 24/04

Polizza sostituita n. :

con scadenza rata il: ==

Indice I.S.T.A.T. : 119,50

Premio Complessivo

	Imponibile	Imposte	Totale
Prima rata (*)	€ 355,22	€ 78,28	€ 433,50
Seguenti	€ 355,22	€ 78,28	€ 433,50

Dichiarazioni del Contraente

Dichiarazione del Contraente Assicurato

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del c.c.

Relativamente alle garanzie prestate ed alle cose assicurate:

Negli ultimi 3 anni si sono verificati 0 sinistri.

Non esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi;

L'assicurazione è regolata dalle norme riportate nel presente documento e da quelle contenute nel modello SINF31AP ed. 02/2024 denominato "Dimensione Impresa – Set Informativo", contenente la documentazione precontrattuale e le Condizioni di Assicurazione, modello CA31AP Ed. 02/2024 (completa di Glossario) che il Contraente dichiara di aver preliminarmente ricevuto, ai sensi del regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, nonché dalle Condizioni Speciali di assicurazione: PRECGR; riportate nell'allegato mod. CSAV01, norme che dichiara dunque di aver letto, conoscere, ricevuto in copia ed accettare.

Sara Assicurazioni S.p.a.

Il Direttore Generale

Il Contraente

MATTIA GALANTE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Norme comuni che regolano il contratto di assicurazione

NC.3 Conclusione del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

NC.9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Tutela Legale

TL.7 Operatività delle garanzie

TUTEL.3 Gestione del sinistro - Scelta del legale

Il Contraente

MATTIA GALANTE**Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili**

Il sottoscritto Contraente:

- dichiara di aver preso visione dell'informativa (Informativa Preventivi e Polizze_v.1.0);
- acconsente al trattamento dei miei dati sanitari, quando forniti per l'esecuzione del contratto, necessario a dare attuazione al rapporto giuridico – la polizza - da concludere o in essere con Sara Assicurazioni, ivi compresa la comunicazione a società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, operanti come autonomi titolari del trattamento, affinché queste possano effettuare ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio assicurato.

Il Contraente

MATTIA GALANTE**Documenti informativi pre-contrattuali e contrattuali**

Ai sensi degli articoli 56 e 58 del Regolamento Ivass n. 40 del 2018, come modificato e integrato, il sottoscritto dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti, tra cui, in particolare, a titolo non esaustivo, i documenti informativi precontrattuali previsti dalle citate norme e inerenti a:

- Dati essenziali degli intermediari, le situazioni di potenziale conflitto di interesse e gli strumenti di tutela del contraente (**allegato 3 al Regolamento Ivass n. 40 del 2018**);
- Dati essenziali dell'attività distributiva effettuata dagli intermediari in riferimento al prodotto assicurativo non-IBIP (**allegato n.4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2018**);
- Elenco delle regole di comportamento del distributore (**allegato n.4-ter al Regolamento IVASS n. 40 del 2018**);
- documento di sintesi degli esiti della valutazione delle richieste ed esigenze di copertura assicurativa.

Il Contraente

MATTIA GALANTE**Mezzi di pagamento**

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia.
- utilizzo dell'Addebito Diretto SEPA, quale servizio di incasso del credito per premi basato su di un'autorizzazione continuativa conferita dall'Assicurato debitore alla propria Banca di accettare gli ordini di addebito provenienti dalla Società creditrice. Qualora il pagamento avvenga con questa modalità, in luogo della quietanza, tra la Società e il Contraente farà fede la documentazione contabile bancaria dell'addebito (SDD), che attesterà l'avvenuto pagamento della rata di premio per il periodo da essa coperto, salvo buon fine dell'addebito medesimo; Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo SDD la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Il pagamento di € **433,50** a saldo della prima rata di premio è stato effettuato il **24/04/2025**

(d.c. del _____)

per l'Agenzia

GABBIA FRANCESCO

Polizza: n. 71 49611GZ

sara 

Consenso all'invio digitale della documentazione precontrattuale e contrattuale

- ☒ Ove previsto, scelgo di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale tramite e-mail all' indirizzo mattiagalante446@gmail.com ,che qui confermo
- ☐ Scelgo di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo.

Tale scelta fa riferimento esclusivamente al presente contratto stipulato. La documentazione è disponibile in ogni caso nella Sua area riservata, cui può accedere dal sito www.sara.it o dall'app SaraConMe.

Eventuali aggiornamenti/variazioni del suo indirizzo e-mail dovranno essere comunicate tempestivamente a Sara assicurazioni per il tramite dell'agenzia, o dall'area riservata sopra indicata nonché scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it

E' sempre possibile rivolgersi alla sua agenzia di riferimento per la consegna di copia gratuita cartacea della documentazione relativa alla polizza, nonché per consulenza o per ottenere informazioni sul contratto.

Potrà sempre modificare la propria scelta in ordine alle modalità di ricezione della documentazione precontrattuale e contrattuale, comunicando la modifica ai recapiti sopra riportati.

Consenso all'invio delle comunicazioni obbligatorie successive alla stipula del contratto

Ove previsto, scelgo di ricevere le comunicazioni obbligatorie successive alla stipula del contratto:

- ☒ tramite e-mail all' indirizzo mattiagalante446@gmail.com ,che qui confermo
- ☐ su supporto cartaceo mediante posta all'indirizzo [di residenza indicato in polizza].
- ☐ su area riservata

Tale scelta fa riferimento esclusivamente al presente contratto stipulato e per le comunicazioni successive alla presente scelta.

Eventuali aggiornamenti/variazioni del suo indirizzo e-mail dovranno essere comunicate tempestivamente a Sara assicurazioni per il tramite dell'agenzia, o dall'area riservata sopra indicata nonché scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it

Potrà sempre modificare la propria scelta in ordine alle modalità di ricezione delle comunicazioni obbligatorie, comunicando la propria scelta ai recapiti sopra riportati.

Il Contraente

MATTIA GALANTE



POM0497149611GZ

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO



Gentile Cliente **DISINFESTAZIONI GALANTE DI GALANTE MATTIA**, ecco i dati di contatto che ci hai fornito:

Email: **mattiagalante446@gmail.com**

Cellulare: **3775799305**

Scopri i vantaggi della tua Agenzia Multicanale, scarica l'App SaraConMe!

Registrarsi è semplice, ti consente di comunicare più facilmente con la tua agenzia e di gestire le tue polizze in maniera semplice e veloce. Ecco come fare:

- 1. Scarica l'App SaraConMe** o accedi all'area riservata sul sito web www.sara.it e inserisci il tuo codice cliente **11806721**. Sei un cliente privato, la tua data di nascita, mentre se sei un cliente business dovrai inserire la partita IVA.
- 2. Inserisci un indirizzo email** valido e conferma con il codice di verifica che riceverai per completare la registrazione e accedere a tutti i servizi.

I vantaggi dell'App SaraConMe:

- **Contatto diretto con l'Agenzia:** Gestisci appuntamenti e richieste direttamente dalla tua app, velocizzando ogni interazione.
- **Servizi a portata di click:** Apertura sinistri, consultazione documenti, pagamento premi e rinnovo polizze, gestione delle notifiche per allerta meteo, e molto altro ancora.
- **Tecnologia e comfort:** Localizza il tuo veicolo, paga il bollo auto, monitora il traffico e riduci le distrazioni alla guida con la nostra funzione Guid@sicura.

In caso di necessità il servizio assistenza clienti Sara è sempre a tua disposizione al numero verde **800 095 095**, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00.

Scarica l'App per avere la tua agenzia sempre con te!



(Inquadra l'immagine per verificare la copertura della tua polizza)



Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative del Cliente

Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di formalizzare, nel Suo interesse o nell'interesse dell'assicurato se persona diversa da Lei, ai sensi degli articoli 119-ter del d.lgs. 209/2005 e 58 del Regolamento IVASS n. 40/2018 come modificato dal provvedimento IVASS 97/2020, le richieste e le esigenze assicurative da Lei espresse al fine di verificarne la coerenza con il contratto proposto.

Tipo cliente:

Livello conoscenza assicurativa: Medio

Altre coperture assicurative/finanziarie in essere non solo con Sara dichiarate dal cliente: attività professionale / impresa

Ha considerato le eventuali coperture già in essere con il gruppo Sara? No

L'esigenza assicurativa deriva principalmente da: libera scelta o obbligo di legge/contrattuale non connesso alla mobilità

L'area di rischio principale che intende coprire e: Esercizio commerciale, un'attività artigianale o industriale e un'attività turistico alberghiera

Che cosa intende proteggere? i danni ai locali in cui si svolge un'attività aziendale di piccole dimensioni o di impresa artigianale non prevalentemente commerciale e/o la responsabilità civile per danni a terzi e/o il rischio credito verso un cliente dell'azienda

In relazione al bene assicurato: Impresa sono state inserite le seguenti garanzie:

Estesa La garanzia è destinata a clienti che desiderano un sostegno maggiore per le spese legali che si dovessero rendere necessarie al fine di tutelare i propri interessi. Confermi di essere interessato? **Si**

RCT La garanzia è destinata a clienti interessati a tutelarsi per danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato o dagli addetti. Confermi di essere interessato? **Si**

Nel valutare le garanzie e clausole di questo prodotto, ha tenuto conto anche delle eventuali coperture assicurative/finanziarie già in corso? **Si**

Si conferma che:

- ☒ le garanzie selezionate e la durata contrattuale scelta sono in linea con le aspettative del cliente;
- ☒ le limitazioni e le esclusioni previste nel Set Informativo non sono tali da far rientrare l'Assicurato nel target market negativo del prodotto;
- ☒ il Cliente ritiene di voler sottoscrivere il prodotto anche tenendo in considerazione le ulteriori coperture assicurative/finanziarie eventualmente già in essere.

Gli elementi ed eventuali obiettivi relativi alla sostenibilità, così come definiti ai sensi della tassonomia europea, non sono appropriati rispetto alla presente tipologia di prodotto, pertanto l'Impresa non ha sviluppato il Target Market con una granularità tale da discriminare il gruppo o i gruppi di clienti per i quali il prodotto non risulterebbe idoneo.

Agenzia: **AGENZIA DI MARGHERA** Cod: **M049** - Sito Internet: www.sara.it

Indirizzo: **VEGA - PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DI VENE** cap: **30175** Città: **MARGHERA** telefono: **0413092903**



ADM0497149611GZ

sara assicurazioni
Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Società del Gruppo Sara



Sara PMI

DISINFESTAZIONI GALANTE DI GALANTE MATTIA

Polizza n°: **49611GZ**

Condizioni Speciali di Assicurazione

Modello **CSAV01**

Oggetto Assicurato:**Impresa**

Clausola:**PRECGR - Precisazione Colpa Grave**

A far data dalle ore 24:00 del 24-04-2025 si conviene di attivare la clausola 'PRECGR - Precisazione Colpa Grave':

"

Ad integrazione della Condizione sempre operante "Colpa Grave" della sezione Incendio, si precisa che:

Sara Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente, dei Soci a responsabilità illimitata, del legale rappresentante o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

Nel caso di sinistro da incendio, esplosione o scoppio, il danno viene liquidato a condizione che l'attività assicurata sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi; in caso contrario, resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 25%, con il minimo di 10.000 euro ed il massimo di 100.000 euro.

Se per l'attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), questa viene considerata comunque in regola con le norme inerenti la prevenzione incendio anche nel caso sia stata rilasciata la sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, in attesa dell'effettuazione del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del fuoco.

"

Il Contraente conferma il contenuto delle clausole sopra menzionate

Sara Assicurazioni S.p.a.

Il Direttore Generale


Il Contraente

MATTIA GALANTE

ALLEGATO 3 al Regolamento IVASS 40/2018, come successivamente modificato e integrato INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO PER IL QUALE E' SVOLTA L'ATTIVITA' POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI, O L'ELENCO ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITA' IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (www.ivass.it)

Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo:

- Cognome e nome: **GABBIA FRANCESCO**
- Numero di iscrizione nel RUI: **A000686671** data di iscrizione nel RUI: **03/06/2021** sezione: **A**
- indirizzo della sede legale **Via delle Industrie, 19/b - 30175 Venezia**
- recapito telefonico **0413092903** indirizzo internet (eventuale) **www.sara.it/agenzia?id=M049**
indirizzo di posta elettronica(eventuale) **agm049@saraagenzie.it**
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) **francescoassicuragabbia@pec.buffetti.it**
- sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività (eventuale) _____
- Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è IVASS -Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- L'intermediario mette a disposizione nei propri locali e pubblica sul sito internet:
 - Elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere d'incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora;⁽¹⁾
 - Elenco degli obblighi di comportamento così come indicati nell'allegato 4-ter del regolamento IVASS n. 40/2018.
- Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza comunica la possibilità per il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'Intermediario assicurativo e riassicurativo: Non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.

Un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione **Non detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- solo per gli intermediari iscritti alle sezioni A, B ed E: l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge
- il Contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all' Impresa preponente secondo le modalità e i recapiti indicati nel documento di DIP aggiuntivo. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami presente nel sito dell'Impresa www.sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, ovvero in caso di assenza di riscontro nel termine massimo dei 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi
- rimane ferma la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP Aggiuntivi
- nel caso dei soli Intermediari iscritti nella sezione B del Registro, il Contraente/Beneficiario ha facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione CONSAP S.p.A. – Fondo di garanzia per i mediatori di Assicurazione e di Riassicurazione. Via Yser, 14 - 00198 Roma, tel. 0685796444 per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'Intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

(1) La previsione di cui alla lettera a), n.1, è annullata per effetto della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549, che ha disposto l'annullamento dell'articolo 4, comma 18, del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 nella parte in cui introduce la disposizione di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 56 del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018.



Sara Assicurazioni SpA
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

T +39 068475.1 F +39 068475223
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583
REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001.



Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018, come successivamente modificato e integrato
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO **GABBIA FRANCESCO**

NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI **A000686671**

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

a. L'Intermediario assicurativo e riassicurativo agisce:

- ☐ su incarico del cliente
- ☒ in nome e per conto di Sara Assicurazioni spa di cui distribuiscono il prodotto non-IBIP
- ☐ in nome e per conto della Compagnia _____

b. nel caso in cui il contratto venga distribuito in collaborazione con altri Intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito in L.17 dicembre 2012, n.221 indicare dei medesimi:

cognome e nome/ragione sociale _____

Sezione RUI di appartenenza _____

Ruolo svolto dagli intermediari nell'ambito della forma di collaborazione adottata:

- ☐ Intermediario Proponente/Collocatore
- ☐ Intermediario Emittente

Note: _____

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario :

- a. **non fornisce** al Contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata
- b. **Non fornisce** una consulenza fondata su un'analisi imparziale personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
- c. **Distribuisce** in modo esclusivo contratti di uno più Imprese di assicurazione
- d. **Non distribuisce** contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più Imprese di assicurazione
- e. altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice:

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

a. Natura del compenso

- ☐ onorario corrisposto direttamente dal cliente
- ☒ commissione inclusa nel premio assicurativo
- ☐ altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata
- ☐ combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

b. *Omissis*

c. Nel caso di collaborazione orizzontale o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle precedenti lettere è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.



Sara Assicurazioni SpA
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

T +39 068475.1 F +39 068475223
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583
REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001.



Sezione IV– Informazioni sul pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi :

☒ i premi pagati dal Contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall'Impresa, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso

b. le modalità di pagamento dei premi ammesse :

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto



Sara Assicurazioni Spa

Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

T +39 068475.1 F +39 068475223
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583
REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese
assicurative. Capogruppo del Gruppo
assicurativo Sara, iscritto
all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001.



ALLEGATO 4 - TER al Regolamento IVASS 40/2018, come successivamente modificato e integrato ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO **GABBIA FRANCESCO**

NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI **A000686671**

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, modificato dal Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020, in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio di distribuzione di prodotti assicurativi, gli intermediari hanno i seguenti obblighi:

- obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito ⁽¹⁾
- obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, , modificato dal Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, gli intermediari hanno i seguenti obblighi:

- prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

(1) La previsione di cui alla lettera e) è annullata per effetto della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549, che ha disposto l'annullamento dell'articolo 4, comma 20, lettera a) del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 nella parte in cui introduce la disposizione di cui al comma 4-bis dell'articolo 58 del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018.



Sara Assicurazioni SpA
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

T +39 068475.1 F +39 068475223
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583
REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001.

sara

Informativa trattamento dati personali Preventivi e Polizze

ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR")

Sara Assicurazioni S.p.A., con sede legale a Roma in Via Po n° 20, tratta i tuoi dati personali in qualità di titolare del trattamento ("Sara" o il "Titolare"). Per tutte le informazioni sul trattamento effettuato da Sara puoi contattare il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali ("RPD") a questi indirizzi:

- E-mail: RPD@sara.it
- Posta: Sara Assicurazioni S.p.A. / Via Po, 20 - 00198 - Roma

*Il titolare del trattamento è il soggetto che stabilisce quali dati trattare, come trattarli e per quali finalità.



Perché e come trattiamo i tuoi dati

Svolgere le attività necessarie per l'assunzione e la gestione della polizza	Esecuzione del contratto e di misure precontrattuali
Trattamento dati sanitari per la gestione dei sinistri	Il consenso è necessario al fine del trattamento
Rilevazione e acquisizione dei dati dalla scatola nera (quando installata)	
Prevenzione e individuazione di frodi assicurative	Questi trattamenti rientrano tra gli interessi legittimi del titolare del trattamento
Attività necessarie alla difesa dei diritti e degli interessi di Sara	
Analisi statistico-attuariali in forma aggregata o pseudonimizzata	
Invio di comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli da te già acquistati	
Comunicare a Sara e Sara Vita S.p.A. (contitolari) i dati sui rapporti assicurativi già in corso con Sara , a scopo di loro profilazione a fini marketing (se hai fornito loro apposito consenso)	Questo trattamento rientra nell' interesse legittimo del Titolare e di Sara e Sara Vita in quanto contitolari
Finalità amministrative interne , che implicano tra l'altro la circolazione infragruppo	Interesse legittimo delle società del Gruppo Sara Assicurazioni
Svolgere le attività necessarie al rispetto della normativa nazionale e comunitaria	Adempimento di obblighi di legge

Le **finalità del trattamento** indicano il motivo/scopo per cui i dati personali sono trattati.

La **base giuridica** è il presupposto che giustifica, da un punto di vista legale, il trattamento dei dati personali.

Le basi giuridiche sono previste dall'**art. 6** del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (**GDPR**).

*Per saperne di più vai alla sezione Approfondimenti (pag.4)

Quali tipi di dati trattiamo:



- dati anagrafici e di contatto;
- dati bancari;
- dati di polizza;
- dati relativi al sinistro;
- dati relativi alla salute;
- dati relativi al bene assicurato;
- dati relativi alla situazione personale, patrimoniale e finanziaria;
- informazione del rilascio del tuo consenso per la profilazione a fini marketing da parte di Sara e Sara Vita S.p.a. (contitolari).

In caso di installazione di dispositivo satellitare anche:

- dati di localizzazione;
- dati relativi allo stile di guida.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).

Questi dati possono essere acquisiti dal Titolare:

- da **Te** quando stipuli la polizza e quando ti avvali dei nostri servizi;
- da **terzi**, ad esempio in occasione di un sinistro;
- da **banche dati** pubbliche o di società terze **specializzate**;
- da **Sara e Sara Vita S.p.A** (Contitolari);
- dalla **scatola nera** installata sul tuo veicolo.

Processi decisionali automatizzati:



Alcuni **trattamenti connessi alla gestione della polizza** (es. valutazione del rischio, calcolo del premio, determinazione della classe di merito, valutazione di adeguatezza, valutazioni antifrode e antiterrorismo) **si basano su processi decisionali automatizzati**, compresa la profilazione, le cui logiche sono determinate prevalentemente dalla tecnica attuariale e/o dalla normativa di settore.

Il processo decisionale automatizzato avviene quando vengono prese decisioni nei tuoi confronti utilizzando mezzi elettronici senza l'intervento umano.

La profilazione avviene quando i tuoi aspetti personali vengono valutati per fare previsioni su di te.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 6).

A chi comunichiamo i tuoi dati:



- Dipendenti del titolare;
- Soggetti esterni che agiscono per conto di Sara come **responsabili del trattamento**;
- Soggetti esterni che agiscono in maniera autonoma come **titolari del trattamento**;
- Sara Vita S.p.a., quale titolare del trattamento, e le stesse Sara e Sara Vita S.p.a nella loro qualità di contitolari del trattamento.

Dove trasferiamo i tuoi dati:



Sara di regola **non trasferisce i tuoi dati** personali in Paesi fuori dallo Spazio Economico Europeo.

In alcuni casi e solo per le finalità sopra indicate i dati possono essere trasferiti a terzi (es. fornitori cloud) stabiliti fuori dallo Spazio Economico Europeo.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati:



- **Dati necessari per l'esecuzione del contratto** — > per tutta la durata del contratto e poi per 11 anni dalla cessazione del contratto.
- **Dati necessari per il rilascio del preventivo** — > 6 anni.
- **Dati necessari per finalità antifrode e per la difesa dei diritti/interessi di Sara** — > 11 anni.
- **Dati necessari per l'adempimento di obblighi di legge** — > per il tempo necessario per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
- **Dati necessari per finalità di analisi statistico-attuariale** — > 6 anni.

In ogni caso i tuoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

Quali diritti puoi esercitare per proteggere i tuoi dati:



- **Accesso** — > puoi chiedere conferma dell'esistenza di un trattamento dei tuoi dati personali e chiedere l'accesso alle relative informazioni.
- **Rettifica dei dati** — > in caso di dati incompleti e/o imprecisi.
- **Cancellazione dei dati** (in presenza di determinate condizioni).
- **Limitazione del trattamento** — > in presenza di determinate condizioni puoi chiedere che il trattamento dei tuoi dati sia limitato.
- **Portabilità** — > puoi chiedere che Sara trasferisca i tuoi dati personali ad altri soggetti da te indicati.
- **Revoca del consenso** — > in qualunque momento puoi revocare il consenso prestato.
- **Opposizione** — > puoi opporsi al trattamento dei tuoi dati personali quando questo è basato sul legittimo interesse del titolare.
- **Reclamo** — > se ritieni che ci siano violazioni nel trattamento dei tuoi dati personali puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Puoi contattare il Titolare o il RPD ai recapiti sopra indicati. Per presentare un reclamo puoi contattare il Garante con le modalità previste sul sito dell'Autorità.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).

Approfondimenti

1. COME RACCOGLIAMO I TUOI DATI

I dati trattati possono essere:

- forniti a Sara direttamente da te al momento della stipulazione del contratto di polizza o, successivamente, nel corso della durata dello stesso (es. altre persone a vario titolo coinvolte nel sinistro);
- forniti da un terzo (es. persone a vario titolo coinvolte in un sinistro);
- acquisiti dal dispositivo di rilevazione satellitare installato sul tuo veicolo, se previsto dal contratto di polizza (v. paragrafo successivo);
- forniti da Sara Vita S.p.a., quale titolare del trattamento, o dalla stessa Sara e da Sara Vita S.p.a., congiuntamente intese come contitolari del trattamento;
- acquisiti da banche dati pubbliche (es. PRA -Pubblico Registro Automobilistico-, archivio nazionale veicoli, banca dati attestati di rischio) o di società terze specializzate (es. banche dati servizi di informazioni creditizie o commerciali).

2. PERCHÈ TRATTIAMO I TUOI DATI E SU QUALI BASI

Sara tratta i tuoi dati personali:

- per finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa. In particolare, si tratta di finalità connesse all'espletamento di necessarie attività precontrattuali, alla stipula o al rinnovo della polizza assicurativa richiesta (es. valutazione del rischio assicurativo, valutazione di adeguatezza, definizione del preventivo economico e della tariffa), all'esecuzione, alla gestione e al controllo del contratto di polizza (inclusa la raccolta del premio assicurativo, la gestione del customer care, del servizio di home insurance e di eventuali sinistri in cui sei coinvolto, la riassicurazione, la coassicurazione e i controlli interni). Questi trattamenti sono necessari per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo contrattuale o un requisito necessario all'erogazione del servizio da te richiesto, per cui il mancato conferimento determina l'impossibilità per Sara di adempiere a quanto richiesto. Per il trattamento dei dati relativi alla salute -necessario per l'esecuzione del contratto (ad es. nella gestione di un sinistro in cui sei coinvolto) - è richiesto il tuo consenso ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. a) GDPR. Il consenso è facoltativo e può essere da te revocato in qualsiasi momento, senza pregiudizio della liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca. Tuttavia, in mancanza del consenso Sara non potrà fornirti il servizio richiesto;

- nel caso in cui il contratto di polizza prevede l'installazione sul veicolo assicurato di un dispositivo di rilevazione satellitare (c.d. scatola nera), Sara accede ai dati acquisiti dalla scatola nera -in base a quanto specificamente pattuito nel contratto- a fini tariffari, per la determinazione della responsabilità in occasione di sinistri e per poter offrire le prestazioni previste nel contratto in caso di furto o di crash

del veicolo. Ci si riferisce in particolare a:

- le percorrenze chilometriche e lo stile di guida calcolato sulla base dell'osservazione di una serie di parametri;
- informazioni relative a eventuali sinistri, quali data ora e luogo dell'incidente, ambito di percorrenza, velocità e grafico relativo ai dati dell'ultimo miglio, al fine di accertare la dinamica del sinistro;
- la posizione geografica del veicolo in caso di furto o di crash per fornire le prestazioni di assistenza.

L'accesso a questi dati si fonda sul tuo consenso ai sensi dell'art. 122 D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), in applicazione dell'art. 5(3) della direttiva 2002/58/CE (direttiva ePrivacy). Il consenso è facoltativo e può essere da te revocato in qualsiasi momento, senza pregiudizio della liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca. Tuttavia, il mancato rilascio o la successiva revoca del consenso impedisce a Sara l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte con il contratto di assicurazione, nonché per l'erogazione dei servizi accessori attraverso l'apposita applicazione. In tali casi, potrai sottoscrivere un alternativo contratto assicurativo che non prevede l'installazione del dispositivo di rilevazione satellitare.

Una volta ottenuti i dati rilevati dalla scatola nera, Sara renderà disponibili attraverso la propria applicazione per smartphone o tablet le informazioni legate al contratto assicurativo (es. il punteggio di guida con il relativo abbattimento del premio maturato a rinnovo, la durata della polizza, i Km percorsi, il numero di viaggi effettuati, le ore di viaggio totali) e il dettaglio dei viaggi effettuati (es. la lista completa dei viaggi effettuati dal veicolo con il tragitto su mappa, il dettaglio degli eventi legati alla guida -accelerazioni, frenate e curve brusche- compreso le penalità applicate per singolo);

- per l'**adempimento di obblighi di legge**, inclusi gli adempimenti di natura fiscale, amministrativa e contabile connessi all'esecuzione del contratto e obbligazioni relative alla normativa antifrode e antiterrorismo. Questi trattamenti si fondano sulla **necessità per adempiere un obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. c) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo legale, per cui il mancato conferimento determina l'impossibilità di erogare i servizi richiesti.

Una volta raccolti i tuoi dati personali per le finalità sopra indicate, Sara potrà trattarli anche per altre finalità quali:

- **prevenire, individuare o perseguire frodi**. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza di prevenire e contrastare comportamenti illeciti, abusi o frodi;
- **finalità difensive in caso di comportamenti illeciti, abusi o frodi**. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nella esigenza di garantire una difesa tanto in ambito giudiziale quanto nelle fasi che precedono il contenzioso;
- **finalità di analisi statistico/attuariale**. Sara può utilizzare alcuni dati personali (esclusi i dati relativi alla salute), in forma pseudonimizzata e aggregata, relativi al rischio assicurativo, anche eventualmente incrociandoli con altri dati di natura statistica. Questi trattamenti si fondano sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza imprenditoriale di svolgere ricerche e analisi statistico/attuariali;
- l'invio di comunicazioni commerciali e/o iniziative promozionali su prodotti e servizi analoghi a quelli da te già acquistati (c.d. **soft spam**). Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR;

- **mettere a disposizione della stessa Sara e di Sara Vita S.p.a.**, congiuntamente intese come contitolari del trattamento, i **dati inerenti agli eventuali rapporti assicurativi già in corso con Sara** allo scopo di consentire alle predette società contitolari di svolgere attività di profilazione a fini marketing in modo più corretto, efficace e aderente alla tua specifica situazione. Tale trattamento potrà essere effettuato a condizione che tu abbia preventivamente rilasciato alle società contitolari il tuo consenso alla profilazione a fini marketing. La base giuridica del presente trattamento risiede nel **legittimo interesse** delle società contitolari, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, ad accedere anche ai dati sui rapporti assicurativi eventualmente già in essere con le società del Gruppo Sara Assicurazioni. Tale trattamento viene effettuato anche alla luce del considerando 48 GDPR, che contempla la possibilità di dare luogo ad una circolazione infragruppo a fini amministrativi interni;
- **finalità amministrative interne**, sulla base dell'**interesse legittimo** di Sara (titolare), di Sara Vita S.p.a. (titolare) nonché della stessa Sara e di Sara Vita S.p.a. (contitolari), ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza di gestire gli adempimenti amministrativi funzionali al perseguimento delle altre finalità di trattamento. Tale finalità implica tra l'altro anche la circolazione infragruppo alla luce del considerando 48 GDPR.

N.B. In tutti i casi in cui il trattamento si fonda sul legittimo interesse, Sara ha effettuato un bilanciamento tra il proprio legittimo interesse e i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali. Se ritieni che tale bilanciamento non sia corretto e che i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali siano prevalenti, puoi esercitare il diritto di opposizione al trattamento come meglio specificato di seguito. I dati potranno essere, altresì, trattati per finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l'interessato.

3. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Alcuni **trattamenti connessi alle finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa e di esecuzione del contratto assicurativo** sono eseguiti sulla base di processi decisionali automatizzati, anche basati sulla profilazione. Ci si riferisce in particolare a:

- la valutazione del rischio con conseguente definizione del premio di polizza effettuata con logiche basate sulla tecnica attuariale. In particolare, la polizza Guido Bene, per la determinazione del premio a rinnovo, prevede l'assegnazione di un punteggio connesso allo stile di guida determinato utilizzando algoritmi che considerano i parametri di accelerazioni, frenate, curve e abitudini (queste ultime riferito ad esempio alla percorrenza distinta su strade urbane/extraurbane, di notte o di giorno, ecc.); tramite l'apposita applicazione puoi monitorare il punteggio calcolato sia per singolo viaggio sia nella sua evoluzione cumulata;
- la determinazione della classe di merito calcolata in base al numero e alla responsabilità dei sinistri con effetto sul premio di polizza con algoritmi determinati dalla normativa di settore o dalle condizioni contrattuali;
- l'obbligo di collocare esclusivamente prodotti adeguati. Tale obbligo viene rispettato utilizzando algoritmi che verificano la coerenza delle caratteristiche del prodotto alle richieste ed esigenze del contraente;
- le valutazioni antifrode sinistri effettuate obbligatoriamente in ambito RC Auto prendendo in considerazione indici di anomalia determinati dalla normativa di settore ovvero spontaneamente, negli altri casi, con algoritmi che analizzano le caratteristiche oggettive e soggettive dei sinistri confrontate con le ricorrenze storiche anche ricorrendo all'intelligenza artificiale;
- le valutazioni antiterrorismo che determinano il blocco delle operazioni sulla base della verifica della presenza dei soggetti su liste apposite messe a disposizione da organismi pubblici.

Tali processi decisionali di norma non sono basati unicamente su un trattamento automatizzato. In ogni caso vengono attuate misure appropriate per la tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati compreso il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI

I dipendenti di Sara sono autorizzati a trattare i dati in conformità alle istruzioni impartite, ai sensi degli art. 29 e 32, par. 4 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy.

I responsabili del trattamento agiscono sotto il controllo di Sara sulla base delle istruzioni ricevute. Svolgono attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate. Rientrano in questa categoria, ad esempio, agenti, periti, medici fiduciari, fornitori di servizi amministrativi, informatici, contabili, servizi di consulenza e di localizzazione satellitare.

I titolari del trattamento agiscono in maniera autonoma secondo proprie finalità. Sara comunica i dati a questi soggetti solo sulla base di uno dei presupposti sopra indicati (esecuzione del contratto, obbligo di legge, legittimo interesse). Rientrano in questa categoria, ad esempio, autorità di controllo (es. ANIA, IVASS), pubbliche amministrazioni, anagrafe tributaria, istituti di credito, società di revisione, società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, intermediari che operano come titolari del trattamento.

I dati potranno inoltre essere comunicati a Sara Vita S.p.a., quale titolare del trattamento, e alle stesse Sara e Sara Vita S.p.a. nella loro distinta veste di contitolari del trattamento per finalità amministrativo-contabili, sulla base del legittimo interesse delle stesse società ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR nonché alla luce del considerando 48 GDPR.

5. DOVE TRASFERIAMO I TUOI DATI

Sara di norma non trasferisce i tuoi dati al di fuori dell'Unione Europea. In alcune determinate circostanze connesse alle finalità sopra indicate alcuni dei tuoi dati possono essere trasferiti -direttamente o indirettamente- verso paesi terzi. In questo caso Sara assicura che il destinatario, che opera in qualità di responsabile del trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Sara garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza, della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea o delle norme vincolanti d'impresa.

L'effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il Titolare o il RPD ai recapiti precedentemente indicati.

6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI

· I dati necessari per l'esecuzione del contratto di polizza, compresi i dati acquisiti attraverso il dispositivo installato sul veicolo, saranno conservati per tutta la durata del contratto. Successivamente alla cessazione del contratto tali dati saranno conservati per un ulteriore periodo di 11 anni al fine di consentire a Sara l'adempimento di obblighi di legge connessi all'esecuzione del contratto e la difesa dei propri diritti.

In caso di mancato perfezionamento del contratto, i dati raccolti per finalità connesse alla valutazione del rischio e alla definizione del preventivo economico potranno essere conservati per un periodo di 6 anni per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e per consentire a Sara la difesa dei propri diritti.

· I **dati necessari per l'adempimento di obblighi di legge** saranno conservati **finché persista la necessità del trattamento** per adempiere a detti obblighi di legge.

· I **dati necessari per finalità antifrode** saranno conservati per un periodo di **11 anni**.

· I **dati necessari per finalità di analisi statistico-attuariale** saranno conservati per un periodo di **6 anni**.

7. QUALI DIRITTI PUOI ESERCITARE PER PROTEGGERE I TUOI DATI

• Con il **diritto di accesso** puoi chiedere informazioni su: finalità del trattamento, categorie di dati trattati, categorie di destinatari, periodo di conservazione dei dati, diritti che puoi esercitare, esistenza di un processo decisionale automatizzato.

• Puoi richiedere la **cancellazione** dei dati quando: ti sei opposto al trattamento e non sussiste un legittimo interesse prevalente del Titolare; i dati sono stati trattati illecitamente; c'è un obbligo legale di cancellazione.

• Puoi richiedere la **limitazione** del trattamento quando: contesti l'esattezza dei tuoi dati (per il periodo necessario a verificare l'esattezza dei dati); il trattamento è illecito e non vuoi la cancellazione dei dati; i dati sono necessari per permetterti di agire o difenderti in giudizio; ti sei opposto al trattamento (in attesa della verifica della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare).

• Per tutti i trattamenti fondati sul tuo consenso, puoi in qualunque momento **revocare il consenso** prestato. In caso di revoca del consenso, i trattamenti effettuati fino alla revoca restano legittimi, ma Sara non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati e non potrà fornirti i servizi per i quali è richiesto il consenso. In caso di revoca del consenso all'accesso, da parte di Sara, ai dati rilevati dalla scatola nera, non potrai più usufruire della polizza Guido Bene e potrai sottoscrivere un alternativo contratto assicurativo che non prevede l'installazione del dispositivo di rilevazione satellitare.

• Per tutti i trattamenti fondati sul legittimo interesse di Sara, potrai esercitare il **diritto di opposizione al trattamento**. In questo caso Sara non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati personali salvo che dimostri la prevalenza dei propri interessi o che il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria. Inoltre hai il diritto di opposti in ogni momento e senza alcuna giustificazione all'invio di comunicazioni di marketing diretto attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, e-mail, notifiche push, fax, WhatsApp) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore). Con riguardo al marketing diretto, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto anche in parte, ossia, in tal caso, opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati

Contratto di assicurazione per le piccole e medie imprese

Dimensione Impresa

Modello: 31AP **Edizione:** 02/2024

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SINF31AP **Edizione:** 02/2024

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i danni materiali e diretti causati dagli eventi previsti in polizza al Fabbricato.



Che cosa è assicurato?

Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, dagli eventi previsti dalla combinazione Base, ovvero:

- ✓ Incendio
- ✓ Fulmine
- ✓ Implosione, esplosione e scoppio
- ✓ Caduta aeromobili, meteoriti, veicoli spaziali
- ✓ Fumi, gas e vapori
- ✓ Onda sonora
- ✓ Urto di veicoli o natanti
- ✓ Caduta ascensori, montacarichi e simili
- ✓ Fumo
- ✓ Guasti causati per ordine delle Autorità

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c. (spese di salvataggio) e quanto espressamente indicato in specifici articoli, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Inoltre, anche in eccedenza alle somme assicurate, vengono rimborsate:

- ✓ Spese di demolizione e sgombero
- ✓ Spese di rimozione e ricollocamento
- ✓ Perdita del canone di locazione
- ✓ Onorari periti
- ✓ Costi e onore di concessione e urbanizzazione
- ✓ Spese di riprogettazione
- ✓ Spese ricostruzione archivi, documenti, registri
- ✓ Spese per il rifacimento di documenti personali

Garanzie opzionali:

- ✓ Incendio ed altri danni ai beni:
 - ✓ Eventi Socio-politici e dolosi
 - ✓ Eventi atmosferici
 - ✓ Vento e grandine su elementi fragili
 - ✓ Sovraccarico neve
 - ✓ Fuoriuscita di liquidi
 - ✓ Indennità aggiuntiva per interruzione di esercizio
 - ✓ Indennità giornaliera per interruzione di esercizio
 - ✓ Fenomeno elettrico
 - ✓ Merci in refrigerazione
 - ✓ Ricorso terzi
 - ✓ Impianti fotovoltaici e solare
- ✓ Furto e rapina
- ✓ Elettronica
- ✓ Danni ai macchinari
- ✓ Merci ed attrezzature trasportate
- ✓ Vetri, cristalli ed insegne
- ✓ Responsabilità Civile
- ✓ Credito
- ✓ Responsabilità Civile Prodotti
- ✓ Data & Privacy Protection
- ✓ Responsabilità Ambientale
- ✓ Tutela Legale
- ✓ Assistenza
- ✓ Garanzie catastrofali (Terremoto ed Alluvione)



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono considerati Contenuto i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione.
- ✗ Non sono considerati Fabbricato: parchi, coltivazioni in genere, strade private. E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre alle esclusioni previste in relazione ai singoli eventi assicurati, la Società non risponde dei danni:

- ! verificatisi in occasione di: atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ! causati da atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- ! verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ! causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e allagamenti, maremoti, cedimento o franamento del terreno;
- ! di smarrimento, di furto o tentato furto e rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- ! a merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata assicurazione;
- ! alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- ! di fenomeno elettrico da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- ! causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei loro familiari conviventi;
- ! i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione di attività.



Dove vale la copertura?

L'ambito geografico è ubicazione del bene assicurato.

Limitatamente alla garanzia di Tutela Legale, l'assicurazione è operante per i Sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- negli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein, Regno Unito e di Andorra per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale;
- nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino negli altri casi.

Limitatamente alla garanzia Credito, la copertura si intende valida per Debitori aventi sede legale in Italia e nel resto del mondo, ad esclusione dei Paesi riportati nelle allegate Condizioni Speciali di Assicurazione.



Che obblighi ho?

Stipula contratto - In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Corso di contratto - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.. In caso di sinistro la Società non indennizzerà il danno poiché se fosse stata a conoscenza delle effettive caratteristiche del fabbricato non avrebbe consentito l'assicurazione.

Altre assicurazioni - Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 c.c..



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza, in caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza.

Il premio di polizza è annuale o frazionabile:

- Semestralmente, con un aumento del premio del 3%;
- Quadrimestralmente, con un aumento del premio del 4%;
- Trimestralmente, con un aumento del premio del 4,5%;
- Mensilmente (solo in caso di pagamento mediante utilizzo dell'Addebito Diretto SEPA) con un aumento del premio del 5%.

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso ai seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara Assicurazioni Spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Agente;
- utilizzo dell'Addebito Diretto SEPA quale servizio di incasso del credito per premi basato su di un'autorizzazione continuativa conferita dall'Assicurato debitore alla propria Banca di accettare gli ordini di addebito provenienti dalla Società creditrice. Qualora il pagamento avvenga con questa modalità, in luogo della quietanza, tra la Società e il Contraente farà fede la documentazione contabile bancaria dell'addebito (SDD) che attesterà l'avvenuto pagamento della rata di premio per il periodo da essa coperto, salvo buon fine dell'addebito medesimo. Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società. Il contratto può essere stipulato sia nella forma con adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e del premio, che nella forma senza adeguamento. L'indicizzazione non si applica alla garanzia Assistenza. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le aliquote attualmente in vigore. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.



Quando inizia la copertura e quando finisce?

Il contratto è concluso con il pagamento del Premio e l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.. Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza. Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale con il massimo di anni 5, non rescindibile per la durata contrattuale pattuita, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c., con riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza. Se la durata del contratto è poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto alla scadenza contrattuale pattuita con preavviso di 30 giorni. La disdetta avrà effetto dalla fine dell'annualità assicurativa nel corso della quale la facoltà di disdetta è stata esercitata, senza oneri a carico dell'Assicurato. E' ammessa una durata superiore a 5 anni solo per contratti emessi in connessione a mutuo; in tal caso, non si applicherà lo sconto per poliennalità suindicato. Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.



Come posso disdire la polizza?

In assenza di disdetta inviata dalle Parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art.1901, secondo comma, c.c. Il contratto, alla scadenza, può prevedere un adeguamento del premio, che viene comunicato al Contraente con un preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini di quanto disposto, non sono da considerarsi "adeguamento del premio" le variazioni determinate dall'indicizzazione. Se il Contraente non intende accettare il nuovo premio, deve inviare disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora il contratto sia emesso in connessione a mutuo ed il premio sia stato corrisposto dall'Assicurato anticipatamente in un'unica soluzione, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, la Società, provvederà, su richiesta del cliente a stornare il contratto restituendo al Contraente la parte di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il Premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto.

Assicurazione per la Piccola e Media Impresa

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa



Prodotto: Dimensione Impresa

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 19/02/2024 ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2023

- Patrimonio netto: euro **778.616.304,53**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **723.941.304,53**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **277.708.402**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **124.968.781**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **1.033.415.219,78**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **372,1 %** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità).

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Incendio ed altri danni ai beni

Alla combinazione base possono essere aggiunte garanzie quali eventi socio-politici e dolosi, eventi atmosferici, vento e grandine su elementi fragili, sovraccarico neve, fuoriuscita liquidi, impianti fotovoltaici e solari, indennità per interruzione di esercizio, indennità giornaliera per interruzione di esercizio, fenomeno elettrico, merci in refrigerazione, ricorso terzi. Alternative alla combinazione Base Fabbricato sono la Formula Condizione Speciale Mutuo, o la garanzia Rischio Locativo.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Furto e rapina

La garanzia copre i danni materiali e diretti causati all'Assicurato ai beni assicurati facenti parte del Contenuto derivanti da Furto e Rapina.

La garanzia può essere arricchita con la partita Valori in cassaforte e/o garanzia Indennità aggiuntiva. E' prevista inoltre la possibilità, ricorrendo alle partite Somma Integrativa Portavalori e Rapina Valori, di innalzare i sottolimiti già previsti dalla garanzia Furto Contenuti, rispettivamente, per la garanzia Portavalori e Rapina.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.



Che cosa è assicurato?

Vetri, cristalli ed insegne	La Società indennizza, nei limiti indicati in polizza, i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, di: a) lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio; b) insegne, iscrizioni, decorazioni anche in policarbonato poste sia all'interno che all'esterno purché fissate al fabbricato o all'edificio di cui fosse porzione; il tutto non destinato alla vendita e/o riparazione. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.
Elettronica	La Società indennizza i danni materiali e diretti causati esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.
Danni ai macchinari	La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dagli eventi indicati esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di macchinari posti all'interno del Fabbricato in cui si svolge l'attività assicurata e funzionali alla suddetta attività. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.
Merci ed attrezzature trasportate	La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell'attività dell'azienda e dalla stessa acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, comprese eventuali soste su veicoli propri od in uso all'Assicurato, condotti dallo stesso o dagli altri Addetti, a seguito di incendio, fulmine, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, collisione con altri veicoli identificati durante la circolazione stradale, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, furto e rapina. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.
Responsabilità civile dell'attività	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli addetti. E' presente inoltre la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) che tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per infortuni e malattie professionali subiti dagli addetti dell'attività assicurata. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.
Tutela Legale	La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in Polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.
Assistenza	La Società copre, nei limiti delle somme assicurate per le singole prestazioni, gli interventi di assistenza prestati da un tecnico specializzato tramite la Struttura Organizzativa e richiesti dall'Assicurato a seguito di situazioni di emergenze per danni subiti dal Fabbricato assicurato.
Credito	La Società copre il rischio della perdita, totale o parziale, dei crediti commerciali per insolvenza di diritto dei Clienti/Debitori dell'Assicurato stesso oppure per mancato pagamento comprovato da un decreto ingiuntivo non opposto. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.



Che cosa è assicurato?

Data & Privacy Protection	<u>Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy</u> Tiene indenne l'Assicurato in relazione a Danni e Spese, eccedenti la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza, che l'Assicurato sia legalmente tenuto a pagare in conseguenza di ogni Richiesta di Risarcimento, ivi incluse quelle conseguenti alla violazione della Legge sulla Privacy, derivanti da: 1. Violazione dei Dati Personali; 2. Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica; 3. Inosservanza di un obbligo di notifica; 4. Violazione della Politica Privacy. <u>Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria</u> Tiene indenne l'Assicurato in relazione a Danni e Spese eccedenti la Franchigia indicata nelle Scheda di Polizza, che l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere per responsabilità derivantigli da legge o da contratto, connesse ad una Richiesta di Risarcimento per uno o più dei seguenti atti: 1. diffamazione in forma scritta o orale, attribuzione di un reato a carico di un innocente, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, inflizione di stress emotivo, ingiuria, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o danneggiamento della reputazione o del carattere di una persona fisica o giuridica; 2. violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, ivi inclusa la diffusione di informazioni non vere, l'intrusione nella sfera privata di un individuo e la divulgazione al pubblico di fatti privati; 3. invasione o interferenza nel diritto di tutela all'uso del nome o dell'immagine di un individuo, tra cui l'appropriazione del nome commerciale, del personaggio, della voce o dell'immagine; 4. plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee; 5. violazione del copyright; 6. violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di beni o servizi; 7. improprio collegamento ipertestuale (deep-linking) o framing all'interno di contenuti elettronici. <u>Servizi per la gestione di una violazione della privacy</u> Tiene indenne l'Assicurato in relazione ai costi sostenuti dallo stesso per il pagamento dei Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy, per un valore eccedente la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza, conseguenti ad un incidente (o ragionevolmente ritenuti conseguenti ad un incidente) di Violazione dei Dati Personali o di Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica descritto alla garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy. <u>Costi di istruttoria</u> Tiene indenne l'Assicurato in relazione ai costi, eccedenti la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza, sostenuti dall'Assicurato dopo aver ricevuto il preventivo consenso scritto della Società, in conseguenza di un Procedimento che coinvolga uno degli Assicurati, derivante dalla violazione di una Legge sulla Privacy e generato da uno degli eventi descritti nella garanzia di Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy. Per ogni garanzia l'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.
Responsabilità Ambientale	La garanzia tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) in conseguenza di un Danno Ambientale o di una sua Minaccia imminente -anche in virtù del Principio di Precauzione -anche derivanti da Eventi Naturali Eccezionali, e verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività riportata sulla Scheda di copertura. In aggiunta a quanto sopra, la garanzia Responsabilità Ambientale offre quale servizio a titolo gratuito, la consulenza dell'ufficio stampa di Lifegate Consulting srl, specializzato nella gestione di crisi per Danno all'Ambiente. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.
Garanzie Catastrofali	La garanzia copre i danni materiali e diretti causati all'Assicurato al Fabbricato e/o Contenuto assicurati da Terremoto e/o Alluvione. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Furto e rapina	Mezzi di protezione e chiusura dei locali 24A E' possibile selezionare tale Condizione Complementare se ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), risulta difesa, per tutta la sua estensione, da mezzi di protezione e chiusura aventi le caratteristiche ivi previste. La selezione di tale Condizione Complementare comporta una riduzione del premio sulle garanzie Furto e Valori in Cassaforte. Impianto di allarme Qualora il Fabbricato assicurato risulti essere protetto da un impianto di allarme, è possibile selezionare la Condizione Complementare "Impianto di allarme". Sono previste due diverse tipologie di impianto di allarme, differenti in base alle ai relativi requisiti. La selezione della presente Condizione Complementare, comporta una riduzione di premio della garanzia Furto Contenuto e Valori in Cassaforte. L'entità di tale riduzione di premio è differenziata in base alla tipologia di impianto di allarme presente all'interno del Fabbricato assicurato.
Incendio ed Altri Danni ai Beni	Alcune garanzie (Eventi Sociopolitici, Eventi Atmosferici, Fenomeno Elettrico) prevedono la possibilità di optare per franchigie/minimi di scoperto differenziati, che possono determinare una riduzione del premio di garanzia.
Responsabilità Civile	E' prevista la possibilità di optare per franchigie differenziate, che possono determinare una riduzione del premio di garanzia.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio – Eventi atmosferici	Estensione Allagamento Con tale estensione si assicurano i danni materiali e diretti alle cose assicurate prodotti da allagamenti. La garanzia Eventi Atmosferici, a seconda del minimo di scoperto selezionato, subirà un incremento di premio.
Furto e rapina	Somma integrative Rapina Valori Con detta somma integrativa si innalzano i limiti di indennizzo previsti dalle Condizioni di polizza in caso di Rapina Valori. Somma integrative Portavalori Con detta somma integrativa si innalzano i limiti di indennizzo previsti dalle Condizioni di polizza per la garanzia Portavalori
	Deroga limiti per danni ai locali ed ai serramenti Viene aumentato il sottolimito per danni subiti dai locali od ai relativi serramenti in conseguenza di furto tentato o commesso, compresi gli atti vandalici.
Elettronica	Condizioni aggiuntive Estende la copertura ad una serie di ulteriori prestazioni: <u>Supporto dati e software in licenza d'uso:</u> la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti <u>Indennità aggiuntiva:</u> la Società indennizza le spese straordinarie documentate resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza; <u>Impiego mobile:</u> Le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello all'esterno del fabbricato a mano, entro il territorio italiano
Danni ai macchinari	Estensione alle macchine operatrici a controllo numerico ed elaboratori di processo a servizio di singole macchine Estende la copertura anche alle macchine operatrici a controllo numerico e gli elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione, a servizio di singole macchine od impianti.
Responsabilità Civile dell'attività	Lavori presso terzi Estende la copertura anche ai danni che l'Assicurato potrebbe commettere nello svolgimento dell'attività assicurata quando si trova presso terzi Responsabilità civile postuma da installazione e manutenzione D.M. 37/2008 La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori. Tale estensione si applica esclusivamente alle attività di cui all'art.1 del D.M. 37/2008 purchè l'Assicurato sia in possesso requisiti previsti per il loro esercizio Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile dell'attività	Responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetto di installazione di impianti, apparecchiature e cose in genere non fabbricati dall'Assicurato stesso o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o di riparazione. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	Postuma per officine meccaniche la garanzia è estesa ai danni subiti e/o causati a terzi compresi i committenti dai veicoli a motore riparati, revisionati, o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali lo stesso sia responsabile per legge. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	Cessione lavoro a terzi E' assicurata la responsabilità che a titolo di committente ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	Malattie professionali L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile dei prestatori
	Infortuni subiti dai subappaltatori Con tale estensione sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	Danni da circolazione L'assicurazione viene estesa ai danni da circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici e veicoli non soggetti all'assolvimento dell'obbligo assicurativo RC Auto negli spazi utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata (spazi interni) sia all'esterno di tali spazi. Relativamente invece ai danni da circolazione, verificatisi negli spazi interni, causati da veicoli per i quali sia previsto l'assolvimento dell'obbligo assicurativo RC Auto, l'assicurazione viene estesa a quelli causati da veicoli di terzi in custodia all'Assicurato e dei quali non sia proprietario, locatario, usufruttuario o intestatario al P.R.A. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	RC Attività mezzi sgombraneve L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'esercizio di attività di sgombero neve anche su area pubblica o ad essa equiparata, svolta con i mezzi di proprietà dell'Assicurato, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale attività. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate La garanzia viene estesa ai danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	Danni alle cose in consegna e/o custodia (esclusi i veicoli) La garanzia è estesa ai danni cagionati alle cose di terzi in consegna o custodia. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori La garanzia viene estesa ai danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	Responsabilità civile postuma per Imprese Edili L'assicurazione viene estesa ai seguenti danni: – <u>Responsabilità civile postuma per lavori di rifinitura, abbellimento e decorazioni</u> La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi dopo l'ultimazione di lavori di rifinitura e abbellimento, di decorazione, soffittature, montaggio infissi, intonacature, tinteggiature, applicazioni di tappezzeria, pavimentazione, svolti all'interno di fabbricati, purché derivanti da difettosa esecuzione degli stessi. – <u>Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione (DM 37/2008)</u> La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)



Che cosa è assicurato?

	Scavi e reinterri L'assicurazione viene estesa anche ai danni che si dovessero verificare anche dopo il reinterro degli scavi compresi anche gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	Danni ai veicoli in prova/collaudo L'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo anche al di fuori dell'ambito dell'officina. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
Responsabilità Civile prodotti	Danno al prodotto finito L'assicurazione viene estesa ai danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	Danni in U.S.A., Canada e Messico - Esportazione occulta Con tale estensione, l'assicurazione vale anche per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA, Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatisi. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	Danni da mancato freddo L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da mancato freddo causato dai prodotti assicurati. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
Responsabilità Ambientale	Lavori presso terzi Estende la copertura anche qualora l'attività oggetto dell'assicurazione sia esercitata presso terzi, o comunque in luogo diverso da quello di ubicazione dell'attività e riportata sulla Scheda di polizza.
Garanzie Catastrofali (limitatamente alla garanzia Inondazione ed alluvione)	Contenuto posto in locali seminterrati: consente di indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Contenuto anche se posti in locali interrati o seminterrati. Franamento, cedimento o smottamento del terreno: consente di indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di franamento, cedimento o smottamento del terreno anche se tali eventi sono causati da inondazione e alluvione in genere o da terremoto.



Che cosa NON è assicurato?

Ai fini della garanzia Responsabilità Civile, Responsabilità Civile Prodotti e Responsabilità Ambientale, non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.
- d) gli addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO – La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 50.000.

SPESE DI RIMOZIONE E COLLOCAMENTO - La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo.

PERDITA DEL CANONE DI LOCAZIONE – La garanzia è prestata non oltre il termine di sei mesi e fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Fabbricato.

ONORARI PERITI - Le spese di perizia e gli onorari del perito. La garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

COSTI E/O ONERI DI CONCESSIONE E DI URBANIZZAZIONE - (escluse multe, ammende e sanzioni) La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 5.000 per sinistro.

SPESE DI RIPROGETTAZIONE-La garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 5.000 per sinistro.

SPESE RICOSTRUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI, REGISTRI-La garanzia è operante solo se è assicurato il Contenuto ed è prestata con il massimo di € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

SPESE PER IL RIFACIMENTO DI DOCUMENTI PERSONALI (come ad esempio patenti di guida, carte d'identità e passaporti) O DI DOCUMENTI RELATIVI ALL'AZIENDA-Tale garanzia è operante solo se è assicurata la somma Contenuto e con il massimo di € 1.000 per sinistro.

In nessun caso dei casi "Perdita del canone di locazione", "Onorari periti", "Costi ed oneri di concessione ed urbanizzazione", "Spese di riprogettazione", "Spese ricostruzione archivi, documenti e registri", e "Spese per il rifacimento di documenti personali", la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo complessivo superiore a € 10.000.

COSE ALL'APERTO - In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro ed anno assicurativo di € 50.000.

AUTOVETTURE ALL'APERTO - Qualora fossero prestate le garanzie Eventi Socio Politici il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.

MERCI PRESSO TERZI - In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 300. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 30.000.

PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE - In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 300. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 30.000.

EVENTI SOCIO-POLITICI E DOLOSI - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo sono riportati sulla Scheda di copertura. In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore all'80% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e/o Contenuto.

I danni causati ai serramenti in occasione di furto tentato o commesso sono compresi in garanzia sino ad un massimo di € 1.000 per sinistro e anno assicurativo. In questo caso il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 100.

EVENTI ATMOSFERICI - I danni ad installazioni esterne quali: pannelli solari, cancelli, muri di recinzione (recinzioni in muratura), serbatoi e silos in muratura ed altri impianti fissi per natura e destinazione, con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di € 20.000 (ridotto a € 5.000 per i pannelli solari) per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo; questa estensione è prestata con una franchigia di € 500 per sinistro.

Salvo quanto sopra, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo ed il massimo riportati sulla Scheda di copertura.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

ESTENSIONE ALLAGAMENTO - Per ogni sinistro sarà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro ed in nessun caso la Società pagherà importo superiore a 5.000 euro per ciascuna annualità assicurativa.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI - L'indennizzo sarà prestato:

- per i danni da eventi socio-politici, con una franchigia di 200 euro per sinistro e con il limite massimo di indennizzo per singolo pannello di 700 euro, qualunque ne sia il valore risultante a termini di perizia;
- per i danni da eventi atmosferici e da grandine su fragili, con uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro;
- per i danni da fenomeno elettrico, con una franchigia di 100 euro e con il massimo di 10.000 euro per sinistro ed anno assicurativo.

L'indennizzo per le perdite degli incentivi dal GRNT e l'impossibilità di vendere l'energia al Gestore sarà liquidato con una franchigia di 200 euro. In nessun caso la Società pagherà per sinistro e per periodo di assicurazione importo superiore a 5.000 euro.

GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro. In nessun caso la Società pagherà, per sinistro e anno assicurativo, somma superiore a 15.000 euro.

GRANDINE SU VEICOLI ALL'APERTO - Qualora il veicolo danneggiato risulti, al momento del sinistro, validamente assicurato con altra copertura assicurativa contro i danni materiali e diretti derivanti da grandine, la presente estensione opererà, nei limiti sotto riportati, solo per la parte di danno eventualmente non indennizzato dalla suddetta altra copertura assicurativa.

La presente estensione opera con l'applicazione:

- di una franchigia di € 250 per ogni veicolo all'aperto protetto da rete anti grandine;
- di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 per ogni veicolo all'aperto non protetto da rete anti grandine.

In nessun caso la Società pagherà, un indennizzo:

- per sinistro ed anno assicurativo, superiore al 20% della somma assicurata alla partita Contenuto (con esclusione quindi della somma assicurata alla partita Contenuto in aumento, anche se riportata sulla Scheda di copertura) con un massimo di € 50.000 per i veicoli all'aperto protetti da rete antigrandine; detto limite si intende ridotto a € 25.000 in caso di danni a veicoli all'aperto non protetti da rete anti grandine;
- per sinistro, superiore ad € 1.500 per singolo veicolo.

In caso di riparazione effettuata presso un centro specializzato in danni conseguenti a Grandine convenzionato con SARA, la garanzia verrà prestata senza la franchigia o il minimo di scoperto di € 250. L'elenco dei centri specializzati convenzionati è disponibile presso le agenzie e sul sito internet www.sara.it.

SOVRACCARICO NEVE - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 1.500; l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma rispettivamente assicurata per Fabbriato e Contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

FUORIUSCITA LIQUIDI - ACQUA CONDOTTA E GELO - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 300. In caso di rottura causata da gelo, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con il massimo di € 5.000 per sinistro e anno assicurativo.

FUORIUSCITA LIQUIDI - OCCLUSIONE CONDUTTURE E RIGURGITO FOGNATURE - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 300 e con il massimo di € 10.000 per sinistro e anno assicurativo.

Per i danni derivanti da insufficiente smaltimento delle acque meteoriche od occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana, qualora l'occlusione non sia stata provocata esclusivamente da accumulo di neve e grandine, la Società non sarà tenuta a pagare importo superiore a € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo.

FUORIUSCITA LIQUIDI - SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 200. In nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a € 5.000 per singolo sinistro e a € 10.000 per anno assicurativo.

INDENNITA' PERCENTUALE PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate, per un importo massimo pari al 15% dell'indennizzo liquidato per le partite Fabbriato, Contenuto, Fenomeno Elettrico, Merci in refrigerazione.

INDENNITA' GIORNALIERA PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - Per i primi 3 giorni di inattività, non verrà corrisposto alcun importo a titolo di diaria. Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'esercizio assicurato, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà ridotta proporzionalmente alla diminuzione delle vendite e/o dell'attività. L'indennizzo verrà corrisposto fino ad un massimo di 90 giorni per sinistro ed anno assicurativo.

FENOMENO ELETTRICO - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia il cui importo è indicato sulla Scheda di copertura.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

MERCI IN REFRIGERAZIONE - La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

La Società rimborsa inoltre, con un massimo del 10% della somma assicurata, le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% dell'indennizzo, con il minimo di € 250. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

RICORSO TERZI - L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

LIMITI DI INDENNIZZO - CONTENUTO - Per i danni al Contenuto la Società, in caso di sinistro, indennizzerà per :

- a) Valori e Preziosi: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto. Tale sottolimito non potrà essere inferiore ad € 1.500 € e superiore ad € 3.000;
- b) Oggetti d'arte : non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000, per singolo oggetto;
- c) Cose particolari : non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto;
- d) Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'azienda (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati valori, preziosi o oggetti d'arte.

ESCLUSIONI E RIVALSE

AUTOVETTURE ALL'APERTO - La Società non risponde dei danni previsti dalla garanzia Eventi Atmosferici

COESISTENZA ASSICURAZIONE ELETTRONICA - Qualora la polizza preveda la operatività della Sezione Elettronica, dalla copertura della presente sezione devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche". Tale disposto non si applica alla Condizione aggiuntiva FENELE - Fenomeno elettrico, se resa operante.

EVENTI SOCIO-POLITICI E DOLOSI- Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero dell'Amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) alle insegne;
- c) di appropriazione indebita, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- e) causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- g) a impianti fotovoltaici e solari
- h) da imbrattamento a muri esterni e, più in generale, superfici esterne

EVENTI ATMOSFERICI-Salvo quanto previsto dalle Condizioni di polizza, sono esclusi i danni subiti da beni ed installazioni collocate all'aperto od all'esterno del fabbricato.

Sono inoltre esclusi, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui sopra, i danni causati da:

1. intasamento, traboccamento, rottura di grondaie o pluviali, escluso quanto previsto sopra;
2. rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
3. formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;
4. fuoriuscita di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali dalle usuali sponde;
5. mareggiate e penetrazione d'acqua marina;
6. cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
7. umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
8. valanghe, slavine, gelo, neve;

subiti da:

9. alberi, piante, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
10. recinti non in muratura, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere,
11. insegne, antenne, consimili installazioni esterne;
12. cose all'aperto, ad eccezione di quanto previsto al punto b);



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

13. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); capannoni pressostatici, tendo-strutture, tenso-strutture e simili; baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto;

14. serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;

15. manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine;

16. impianti fotovoltaici e solari.

SOVRACCARICO NEVE - Sono esclusi i danni:

a) causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;

b) ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), alle pensiline, alle tende esterne, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura, ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.

FUORIUSCITA LIQUIDI – ACQUA CONDOTTA E GELO - Sono esclusi i danni :

· da usura, corrosione, o difetto di materiali;

· da umidità, stillicidio;

· da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature;

· a merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;

· da rottura di condutture interrate;

Qualora lo spargimento d'acqua sia conseguente a rottura di condutture provocata da gelo sono inoltre esclusi i danni:

· se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;

· causati da rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato.

Limitatamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni, ferme le esclusioni di cui sopra, la Società non indennizza:

1. i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

2. i danni da gelo.

ESTENSIONE ALLAGAMENTO - La Società non indennizza i danni:

a) causati da fuoriuscita d' acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d' acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non , poste nelle vicinanze;

b) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;

c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;

d) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;

e) causati da gelo, occlusioni, intasamento di gronde e pluviali, umidità, stillicidio trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;

f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;

g) subiti da impianti e macchinari in genere.

FUORIUSCITA LIQUIDI – OCCLUSIONE CONDUTTURE E RIGURGITO FOGNATURE - Sono esclusi:

· i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato;

· i danni di occlusione di condutture relative a impianti non di esclusiva pertinenza del fabbricato;

· danni da occlusione di impianti di irrigazione;

· le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti degli stessi.

FUORIUSCITA LIQUIDI – SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE - Sono escluse le spese sostenute per la ricerca e riparazione del guasto o della rottura degli impianti di estinzione automatici a pioggia e relative alimentazioni.

INDENNITA' AGGIUNTIVA PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

· scioperi, serrate;

· difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

FENOMENO ELETTRICO - Sono esclusi i danni:

causati a: lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce, valvole termoioniche;

dovuti a:

- usura o manomissione o da carenza di manutenzione;
- verificatisi durante le fasi di montaggio, smontaggio, prova o collaudo;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

RICORSO TERZI- L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI – Per:

Eventi socio-politici;

Eventi atmosferici;

Grandine su fragili;

Fenomeni elettrici

Si applicano le esclusioni già previste dalle specifiche disposizioni in relazione ai singoli eventi suindicati.

Per le perdite degli incentivi dal GRNT e l'impossibilità di vendere l'energia al Gestore conseguenti alla mancata o ridotta produzione di energia elettrica durante il periodo di inattività totale o parziale dell'impianto causate da un danno indennizzabile, la Società non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile causato da:

- a) eventi eccezionali verificatisi durante l'interruzione; tali sono da considerare in ogni caso gli scioperi e gli eventi di forza maggiore;
- b) limitazioni dell'esercizio e da difficoltà nella rimessa in efficienza delle cose assicurate, derivanti da provvedimenti di governo o di altre autorità;
- c) impossibilità di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme dell'impianto assicurato dovuto a interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività;
- d) mancata disponibilità da parte dell'assicurato del capitale sufficiente per riparare o rimpiazzare le cose distrutte o danneggiate;
- e) revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o rimpiazzo delle cose danneggiate o distrutte;
- f) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

La Compagnia non risponde inoltre di:

- g) penali o indennità o multe dovute a Terzi;
- h) giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- i) difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- j) mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA - La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.



Ci sono limiti di copertura?

Furto e rapina

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati.

DANNI AL CONTENUTO - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 200.

ONORARI DEL PERITO – entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

RICOSTRUZIONE ARCHIVI E DOCUMENTI - In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di € 2.500 per sinistro e di € 5.000 per annualità assicurativa.

SOSTITUZIONE SERRATURE - in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore a € 1.000.

SPESE SANITARIE - in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 1.000.

DANNI AI LOCALI E AI SERRAMENTI - Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto. La somma assicurata per la presente Condizione, non potrà in ogni caso essere inferiore ad euro 2.000.

PORTAVALORI - Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 3.000 per sinistro e anno assicurativo.

PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI E FIERE- In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 15%; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 10.000.

MERCI PRESSO TERZI - In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 5.000.

RAPINA COMMESSA SU CLIENTI - In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di € 2.000 per indumenti, effetti personali e preziosi e di € 300 per il denaro.

FURTO AUTOVETTURE ALL'APERTO - L'indennizzo dovuto in base alla presente condizione speciale sarà pagato con uno scoperto del 20% con il minimo di € 500 ed un massimo indennizzo pari al 50% della somma assicurata per il contenuto per ciascun veicolo.

COSE ALL'APERTO - In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di € 500. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 10.000.

MEZZI DI CHIUSURA 24A - In caso di sinistro, qualora per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra convenuti, ma comunque ricorrano almeno i casi previsti dall'articolo FR.7, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%.

IMPIANTO DI ALLARME ANTI-INTRUSIONE - Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non entrasse in funzione o non fosse attivato, in caso di furto è operante lo scoperto del 20%

IMPIANTO DI ALLARME CON REGISTRATORE E TRASMISSIONE A DISTANZA DI EVENTI - Qualora il suddetto impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Compagnia corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%.

SOMMA INTEGRATIVA RAPINA VALORI - La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

SOMMA INTEGRATIVA PORTAVALORI - La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

INDENNITA' AGGIUNTIVA - L'indennizzo verrà limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute per la ripresa dell'attività e le spese che il cliente avrebbe sostenuto in assenza del sinistro.

DEROGA LIMITI PER DANNI AI LOCALI ED AI SERRAMENTI

La Società indennizza i danni ivi previsti fino alla concorrenza di euro 5.000 per sinistro ed anno assicurativo.



Ci sono limiti di copertura?

Furto e rapina

LIMITI DI INDENNIZZO - Salvo quanto previsto dall'art 1941 c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole voci riportate sulla scheda di polizza.

Per i danni al Contenuto, in caso di sinistro, la Società indennizzerà per:

- a) Valori e Preziosi: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto. Tale sottolimito non potrà essere inferiore ad € 1.500 € e superiore ad € 3.000;
- b) Oggetti d'arte: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000, per singolo oggetto e per sinistro;
- c) Cose particolari: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000 per singolo bene e per sinistro;
- d) Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'azienda (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto

INDENNIZZO PARZIALE - In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto:

1. del 10% , se l'attività assicurata appartiene ad uno dei seguenti settori merceologici:

abbigliamento -argento -armi da fuoco-audiovisivi -cinematografico - cuoio e pelle -elettronica - farmaceutica -metalli rari -pellicce, stoffe e tessuti -strumenti ottici e scientifici -trasporti;

2. del 20%, se il furto è stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto nell' art. FR.7 purchè questi fossero operanti. Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;

3. del 20% , se il furto è stato commesso, con uso di chiavi false, od uso fraudolento di chiavi vere, dagli addetti (vedi art. FR.2);

4. del 25% -in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt.1893 e 1898 c.c. -nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi;

5. del 20% qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'azienda assicurata.

COESISTENZA DI SCOPERTI - Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti che limitino l'indennizzo, si conviene che le relative percentuali si sommino fino al massimo del 30% complessivo.

ESCLUSIONI E RIVALSE

PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI, FIERE, MOSTRE, MERCATI - L'assicurazione non vale per Valori, Preziosi ed Oggetti d'arte.

FURTO AUTOVETTURE ALL'APERTO - non è assicurato il "furto parziale".

COSE ALL'APERTO - non si applica ad autovetture, e veicoli in genere.

INDENNITA' AGGIUNTIVA - La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate;
- b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività

ESCLUSIONI - La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni:

a) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno, per i locali contenenti le cose assicurate, qualora siano rimasti, per più di 45 giorni consecutivi, incustoditi. Relativamente a valori e preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;

b) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori;

c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti, salvo quanto previsto dall'Art. FR.2;

d) causati da incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;

e) causati da atti guerra, anche civile, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazioni militari;

f) alle cose riposte esternamente ai locali assicurati, salvo quanto previsto dalle Condizioni sempre operanti di cui all'art. FR.3 punto 6) e 7)

g) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;

h) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;



Ci sono limiti di copertura?

Furto e rapina	i) indiretti, quali profitti sperati, danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate; j) ai veicoli a motore in genere, purché non siano oggetto di produzione, riparazione e custodia relativi all'attività assicurata. Furto e Rapina Relativamente ai valori, in aggiunta alle esclusioni sopra riportate, sono esclusi i danni dovuti a: 1. truffa da parte di persone non dipendenti dell'Assicurato; 2. smarrimento o misteriosa sparizione; 3. ammanchi o perdite di qualsiasi genere; 4. furto dei valori non rinchiusi nei mezzi di custodia quando nei locali non vi sia la presenza di addetti; 5. furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano portati dalla persona incaricata del trasporto od a portata di mano della stessa. MEZZI DI CHIUSURA NON CONFORMI - Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo. COESISTENZA ASSICURAZIONE ELETTRONICA - Qualora la polizza preveda la operatività della Sezione Elettronica, dalla copertura della presente sezione devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche"
Elettronica	MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati. GARANZIA ELETTRONICA - Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singola apparecchiatura, dello scoperto del 10% con il minimo di € 100. SPESE DI SGOMBERO E TRASPORTO RESIDUI - La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000. COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA - La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000. ONORARI DEL PERITO - fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di € 3.000. MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA NON CONFORMI - In caso di sinistro furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto previsto al precedente art. 4.3.1 lettera d), e purché questi fossero operanti, la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto pari al 20%. SCOPERTO IN CASI PARTICOLARI - In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto: a) del 20%, se il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dagli addetti; b) del 20% qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'azienda. c) del 25% -in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt.1893 e 1898 c.c.- nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi. COESISTENZA DI SCOPERTI - Se in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti, si conviene che le relative percentuali si sommino fino al massimo del 30% complessivo CONDIZIONI AGGIUNTIVE: A) SUPPORTO DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO - Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di € 250. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini della presente sezione Elettronica con massimo di € 7.000. B) INDENNITA' AGGIUNTIVA - In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di € 5.000 . C) IMPIEGO MOBILE - In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000. Per la garanzia furto, la garanzia è prestata: · con lo scoperto del 25% relativamente alle apparecchiature elettroniche lasciate all'interno di autoveicoli, al loro furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona che trasporta i beni, o di rapina, o di rapina o scippo; ai punti b), c), d), e); · con lo scoperto e relativo minimo previsti per la Sezione Elettronica relativamente a tutti gli altri danni assicurati..



Ci sono limiti di copertura?

Elettronica

ESCLUSIONI E RIVALSE

MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA NON OPERANTI - Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

ESCLUSIONI - La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 - b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 - c) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
 - d) causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche e frane; tromba marina, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga;
 - e) da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
 - f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
 - g) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
 - h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
 - i) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica anche se non stipulato;
 - l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
 - m) verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza comprese le relative operazioni di carico e scarico;
 - n) di natura elettrica, verificatisi senza concorso di causa esterna;
 - o) di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
 - p) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo od a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
 - q) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili salvo i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato dovesse sostenere, in caso di danni indennizzabili ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati;
 - r) indiretti, salvo quanto previsto le spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica, le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi e per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati e le spese e gli onorari del Perito;
 - s) da caduta accidentale di apparecchiature ad impiego mobile;
 - t) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
 - u) ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
 - v) causati da (o connessi a) virus informatici.
 - w) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
 - questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.
- Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.



Ci sono limiti di copertura?

Elettronica

Sono inoltre esclusi:

z) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;

y) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto.

SUPPORTO DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI DI UTENTE -

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o per svista.

INDENNITA' AGGIUNTIVA - La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;

difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

In nessun caso la Società indennizzerà spese sostenute trascorsi 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA - La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

COESISTENZA ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI E FURTO - Le "apparecchiature elettroniche" assicurate con la presente sezione sono escluse, ad eccezione della Condizione aggiuntiva "Fenomeno elettrico - (FENELE)" - se resa operante - , dalle coperture previste dalle Sezioni Incendio e Altri danni ai beni e/o Furto e Rapina se rese operanti.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE:

A) SUPPORTO DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO

Riacquisto supporti dati distrutti: Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o per svista;

Duplicazione, riacquisto, ricompilazione programmi distrutti: Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo

B) INDENNITA' AGGIUNTIVA - La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

In nessun caso la Società indennizzerà spese sostenute trascorsi 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

C) IMPIEGO MOBILE - In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000.

RIVALSE

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.



Ci sono limiti di copertura?

Danni ai macchinari

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

GARANZIA DANNI AI MACCHINARI - In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro.

ESCLUSIONI E RIVALSE

ESCLUSIONI - La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:

- a) di fenomeno elettrico;
- b) di incendio ed altri eventi indennizzabili previsti dalla sezione "Assicurazione Incendio ed altri danni ai beni";
- c) di furto o tentativo di furto;
- d) causati dall'opera di demolizione;
- e) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato od il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- f) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, e dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci
- g) verificatisi in occasione di alluvioni ed inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, variazione della falda freatica, crollo di fabbricati per sovraccarico di neve, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- i) dovuti ad utilizzo improprio del macchinario ed ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (meccanico, di lavoro, termico, elettrico, strutturale, ecc.) o scondizionamento;
- j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, ed a nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- k) di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- l) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- m) a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati;
- n) a cose per le quali siano trascorsi più di 10 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- o) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
- p) subiti da motori in corrente continua con potenza superiori a 375 Kw, da impianti di cogenerazione od a biomassa, da turbine in genere;
- q) indiretti, quali profitti sperati, danni da mancato godimento od uso, od altri eventuali pregiudizi;



Ci sono limiti di copertura?

Danni ai macchinari

r) verificatisi in occasione di esplosione, o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

s) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio e atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

t) o responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:

- virus informatici, malware di qualsiasi tipo;

- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti;

- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

- questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

u) a macchine operatrici a controllo numerico, elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione, a servizio di singole macchine od impianti;

v) ai macchinari e le apparecchiature di proprietà di terzi che possano essere considerate merci e quelle che siano in custodia all'assicurato per riparazione o manutenzione;

w) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:

- virus informatici, malware di qualsiasi tipo;

- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti;

- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

- questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Inoltre, sono escluse:

- le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

- le attrezzature ed apparecchiature, ed i macchinari già assicurati con polizza separata (es. polizza leasing).



Ci sono limiti di copertura?

Merci ed attrezzature trasportate	<u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u> GARANZIA MERCI ED ATTREZZATURE TRASPORTATE - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%, con il minimo di € 250. <u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u> Per la garanzia incendio ed altri danni ai beni, non sono indennizzabili i danni : a) da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna; b) subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. e su rimorchi; c) conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia è operante; d) conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo; e) a veicoli. d) alle cose comunque trasportate, quando l'attività esercitata dall'Assicurato e dichiarata in polizza è "Trasporti e traslochi" Per la garanzia Furto e rapina, sono esclusi i danni: a) subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. o trasportate su rimorchio; b) ai veicoli; c) subiti da oggetti d'arte e pregiati, valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi; d) alle cose comunque trasportate, quando l'attività esercitata dall'Assicurato e dichiarata in polizza è "Trasporti e traslochi"
Vetri, cristalli ed insegne	<u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u> GARANZIA VETRI, CRISTALLI ED INSEGNE - In nessun caso la Società indennizzerà, per singola lastra, importo superiore a € 4.000. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 100. <u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u> <u>ESCLUSIONI</u> - Sono esclusi i danni: 1) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato; 2) da restauro dei locali, da lavori che comunque richiedano impiego di operai, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; 3) da operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; 4) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; 5) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; 6) causati da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 7) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni; 8) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della copertura non fossero integre ed esenti da difetti. Scheggiature, rigature e segnature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza. <u>RIVALSA</u> - La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

RESPONSABILITA' CIVILE PRESTATORI DI LAVORO - Per addetto che abbia riportato una invalidità permanente, resta a carico dell'Assicurato una franchigia di € 2.500 o € 5.000 a seconda del tipo di contratto di assunzione e del tipo di addetto e la franchigia riportata sulla scheda di polizza per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS.

FRANCHIGIA RCT - Il risarcimento dei danni a cose verrà effettuato previa detrazione dell'importo indicato nella scheda di polizza a titolo di franchigia; restano ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo superiore ivi eventualmente previste nelle presenti condizioni

DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO - La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 250,00 per ogni mezzo danneggiato.

DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITA' - Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500 nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 50.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Relativamente alle attività "imprese edili" la garanzia viene prestata con il limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza.

DANNI A COSE DEGLI ADDETTI - La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di € 250; il limite di indennizzo è di € 10.000 per ogni danneggiato, con il massimo indennizzo di € 25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione.

INQUINAMENTO ACCIDENTALE - La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di € 1.500, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza.

COMMITTENZA AUTO - Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta pari al massimale assicurato con altre polizze eventualmente stipulate dai proprietari di detti veicoli o per conto dei medesimi, con il minimo di € 2.580 per ogni sinistro.

DANNI DA ACQUA PIOVANA - Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di € 1.000, con il limite di indennizzo di € 150.000 per uno o più sinistri verificatisi nel dell'annualità assicurativa.

MANCATO ED INSUFFICIENTE SERVIZIO DI VIGILANZA - Tale estensione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 500, e con il limite di indennizzo di € 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa.

DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO - Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa. Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di € 500 per ogni sinistro. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza.

DANNI DA VIBRAZIONE - Tale garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 20%, con il minimo di € 2.500 e con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

DANNI DA FURTO - Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 250 per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza.

LAVORO PRESSO TERZI:

DANNI DA INCENDIO - Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa.

DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI - Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa.

DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI - Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 1.500 e con il massimo indennizzo di € 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa.

Relativamente alle attività "imprese edili" la garanzia viene prestata con il limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza.

ESTENSIONE RC PROGETTAZIONE - La garanzia è operante fino a un limite di indennizzo pari al 30% del massimale RCT assicurato, per sinistro e per annualità assicurativa.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE E DEMOLIZIONE EFFETTUATI IN FABBRICATI OCCUPATI - La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo assoluto di € 3.500 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di € 50.000 per annualità assicurativa.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA DA INSTALLAZIONE O MANUTENZIONE D.M. 37/2008 - La garanzia è prestata, per ogni sinistro che comporti danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 e con un massimo risarcimento per sinistro/anno assicurativo pari a quello riportato sulla scheda di polizza

RESPONSABILITA' CIVILE DOPO L'ESECUZIONE DEI LAVORI - La garanzia è prestata, per ogni sinistro che comporti danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 e con un massimo risarcimento di € 100.000 per sinistro/anno per danni a cose o di € 250.000 per sinistro/anno per danni a persone. Relativamente alle attività "imprese edili" la garanzia viene prestata con il limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza per i danni a cose e con il limite di € 500.000 per i danni a persona.

POSTUMA PER OFFICINE MECCANICHE - Limitatamente ai danni a cose la copertura è prestata con il limite di indennizzo di € 75.000 per sinistro e per annualità assicurativa e previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500

MALATTIE PROFESSIONALI - Il massimale di € 500.000 per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società

- a) per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

DANNI DA CIRCOLAZIONE - Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di € 750 e con il limite di indennizzo di € 50.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di una stessa annualità assicurativa.

RC ATTIVITA' MEZZI SGOMBRANEVE - La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE, SOLLEVATE, CARICATE E SCARICATE - Questa garanzia è prestata, con uno scoperto del 20% per sinistro con il minimo di € 500 e comunque per un limite di indennizzo di € 20.000 per uno o più sinistri verificatisi in una stessa annualità assicurativa.

DANNI ALLE COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA - Questa garanzia viene prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 500 e con il limite massimo di indennizzo di € 20.000, per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

DANNI ALLE COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI - Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di € 500 e fino a un limite di indennizzo di € 20.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA PER IMPRESE EDILI:

- RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA PER LAVORI DI RIFINITURA, ABBELLIMENTO E DECORAZIONI

- RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA DA INSTALLAZIONE O MANUTENZIONE (D.M. 37/2008)

Le estensioni, di cui alla presente Condizione Aggiuntiva, sono prestate:

- per i danni a persona, con un limite di indennizzo pari a € 500.000 per sinistro e annualità assicurativa;
- per i danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% e minimo di € 1.500 per sinistro e con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza per sinistro e annualità assicurativa.

SCAVI E REINTERRI - La garanzia viene prestata per i danni a cose con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 1.500,00 per sinistro e con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza per sinistro e per annualità assicurativa.

DANNI AI VEICOLI IN PROVA/COLLAUDO

La garanzia è valida a condizione che i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di Lavoro, sempreché abilitati alla guida, durante l'orario di lavoro e che i danni si siano verificati entro un raggio di 10 km dall'ubicazione dell'officina assicurata.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento fissato in € 10.000 e con l'applicazione dello scoperto del 20% col minimo di € 500.

ESCLUSIONI E RIVALSE

ESTENSIONE TERRITORIALE:

- limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione non comprende unicamente quelli non derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva e di installazione.
- limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione non opera per la navigazione in acque diverse da quelle interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.
- limitatamente a quanto previsto dalla Garanzia accessoria "Committenza auto", l'assicurazione non vale per i danni avvenuti al di fuori del territorio dell'Unione Europea.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

PERSONE NON CONSIDERATE TERZE - Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato;
- b) qualsiasi altro parente od affine dell'Assicurato con lui convivente;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.
- e) gli addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE - L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) Danno all'Ambiente o la sua Minaccia imminente, nonché l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento per come tutti definiti dalla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- e) da furto;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) provocati da soggetti diversi dagli addetti, borsisti, corsisti, stagisti, e tirocinanti della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- h) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- j) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- k) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi fatto salvo quanto previsto dalla condizione "Distribuzione al dettaglio di generi alimentari (DISALI)" se resa operante;
- l) a condutture e impianti sotterranei e subacquei, a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- n) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- o) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivanti da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
- p) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- q) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- r) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- s) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
- t) derivanti da trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, servizi di supporto a sondaggi e trivellazioni per l'estrazione di altri minerali, perforazione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi, esplorazione di giacimenti di petrolio e gas, prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche;
- u) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Ad integrazione di quanto sopra, l'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. (se resa operante) non comprende i danni:

- v) da detenzione o impiego di esplosivi;
- w) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- x) da amianto, silicio e campi elettromagnetici;
- y) derivanti dallo svolgimento di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso.

RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA DA INSTALLAZIONE O MANUTENZIONE D.M. 37/2008 - L'assicurazione non comprende i danni :

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività

RESPONSABILITA' CIVILE DOPO L'ESECUZIONE DEI LAVORI - L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente fabbricati;
- alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

POSTUMA PER OFFICINE MECCANICHE - Sono esclusi i danni:

- Alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione o manutenzione nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse;
- Da furto, anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antifurto;
- Da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- Alle cose contenute nei veicoli;
- Derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati;

MALATTIE PROFESSIONALI - La garanzia non vale :

- 1) per quei prestatori di lavori dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. L'esclusione di cui al punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) per malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

DANNI ALLE COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA (ESCLUSI I VEICOLI) – Sono esclusi i veicoli.

Inoltre sono esclusi:

- I danni alle cose sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate;
- i danni da incendio, furto nonché quelli derivanti da guasti meccanici di macchinari.

RESPONSABILITA' CIVILE PRESTATORI - Da tale assicurazione sono escluse le malattie professionali.

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO – Sono esclusi i danni alle cose sulle quali sono installati insegne, luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni. Inoltre la garanzia non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stilibidicio ed in genere da insalubrità dei locali.

INFORTUNI SUBITI DAGLI ADDETTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE – Sono escluse le malattie professionali.

DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO - Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.



Ci sono limiti di copertura?

ATTIVITA' COMPLEMENTARE ESTERNA - Sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 24/11/1970 n. 973.

DANNI A COSE DEGLI ADDETTI – Sono esclusi i danni alle imbarcazioni, ai veicoli, a preziosi, a valori e denaro.

DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI - Sono esclusi i danni dovuti a vizio o difetto originario del prodotto qualora non di produzione dell'assicurato. Inoltre non comprende i danneggiamenti subiti dalle stesse cose vendute, somministrate, o consegnate, le spese per le relative sostituzioni e/o riparazioni, nonché i danni da mancato uso o mancata disponibilità.

COMMITTENZA AUTO - La garanzia non comprende i danni corporali subiti dai terzi trasportati. Inoltre non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti indicati nelle Condizioni di polizza (Art. RC.6).

AUTOVEICOLI IN CONSEGNA – Sono esclusi i danni che siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e/o manutenzione e quelli subiti da autoveicoli comunque in uso o movimentati

DANNI DA VIBRAZIONE - Restano comunque esclusi i danni alle condutture ed impianti sotterranei a servizio o di pertinenza dei fabbricati danneggiati.

ESTENSIONE RC PROGETTAZIONE - Sono esclusi i danni all'opera.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE E DEMOLIZIONE EFFETTUATI IN FABBRICATI OCCUPATI - Sono esclusi i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.

DETENZIONE E IMPIEGO DI ESPLOSIVI - Sono esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

DANNI AI VEICOLI IN PROVA/COLLAUDO

La garanzia non opera nel caso di veicolo incidentato sia già assicurato con propria polizza kasko e/o collisione.



Ci sono limiti di copertura?

Credito

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

FRANCHIGIA

L'importo dell'indennizzo verrà determinato al netto della franchigia assoluta il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura

MODALITA' DI COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa è applicabile a condizione che il Cliente/Debitore abbia iniziato la propria attività da almeno un anno.

LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore all'85% della Somma Assicurata Credito, con il massimo importo, rispettivamente per sinistro e per annualità assicurativa, riportato sulla Scheda di copertura.

GARANZIA ACCESSORIA RIMBORSO SPESE DI RECUPERO CREDITO

La Società rimborsa le spese legali sostenute dall'Assicurato per il recupero del Credito entro il limite del 10% del valore della Somma Assicurata Credito.

ESCLUSIONI E RIVALSE

GARANZIA ACCESSORIA RIMBORSO SPESE DI RECUPERO CREDITO

La Società, rimborsa le spese legali sostenute dall'Assicurato per il recupero del Credito, con esclusione dell'I.V.A. o di altre eventuali imposte vigenti.

PERIODO MASSIMO DI COPERTURA

Ai fini dell'operatività della presente Sezione, le Fatture oggetto della garanzia non devono presentare dilazioni di pagamento superiori a 150 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura.

ESCLUSIONI

L'Assicurazione non copre le perdite derivanti, direttamente o indirettamente, dalle seguenti circostanze:

1. inosservanza di disposizioni legislative o regolamentari italiane o estere applicabili al Contratto, incluse le disposizioni inerenti ai Cambi di valuta o alle licenze d'importazione o d'esportazione, fatto salvo il caso in cui tale inosservanza derivi da modifiche dell'ordinamento giuridico italiano o estero che impediscano, in tutto o in parte, l'esecuzione del Contratto.

2. commissione di illecito, penale o amministrativo, ai sensi di qualsiasi legge, italiana o straniera, ivi inclusa la commissione di illeciti ai sensi del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, anche qualora si tratti di illecito commesso da terzi volto all'ottenimento dell'indennizzo di cui all'Assicurazione;

3. stato di guerra dichiarata e non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari, ed, inoltre, eventi catastrofici di origine naturale nonché esplosioni o contaminazioni radioattive.

Sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa:

4. gli importi indicati in Fattura relativi al risarcimento di danni (ivi compresi interessi di mora e/o penali eventualmente previste);

5. i Crediti relativi a Fatture emesse e/o beni spediti/consegnati:

I) a soggetti che siano, direttamente o indirettamente, controllati dall'Assicurato o che controllino, direttamente o indirettamente l'Assicurato, o che siano collegati con l'Assicurato, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

II) per i quali il pagamento sia garantito da lettere di credito confermate, ovvero che prevedano pagamenti cash-against-documents (cad) o cash-on-delivery (cod), o in via anticipata in contanti o altra modalità equivalente;

III) per i quali non sia in vigore una copertura assicurativa.

La copertura assicurativa, infine, non opera, relativamente a:

6. Crediti relativi a Fatture:

I) il cui termine di pagamento sia scaduto tra il termine previsto per il pagamento del Premio (o rata di Premio) e l'effettivo pagamento dello stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile;

II) e/o a documenti di trasporto di beni spediti/consegnati emessi nei confronti di un Cliente/Debitore, (i) qualora nei confronti dello stesso vi siano importi che risultano, all'inizio del Periodo di Validità, scaduti da oltre 90 (novanta) giorni; (ii) dopo che, relativamente allo stesso, sia stata già inviata una Denuncia di Mancato Incasso.

III) e/o beni spediti/consegnati relativamente ai quali l'Assicurato, pur avendone diritto, non abbia incassato la quota parte dovuta in via anticipata;

7. Fatture emesse anteriormente al termine indicato nelle condizioni di polizza.

DIVIETO DI ASSICURAZIONE DELLO SCOPERTO

L'Assicurato si impegna a mantenere a proprio carico il suddetto restante 15%, ed a non cederlo, e non assicurarli presso terzi e/o altrimenti garantirlo, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

In caso di violazione del predetto obbligo, l'assicurato dovrà restituire all'Assicuratore gli indennizzi ricevuti.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile prodotti

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

DANNI DA INTERRUZIONE - Limite di indennizzo di € 150.000 per sinistro ed annualità assicurativa

DANNI AL PRODOTTO FINITO - La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 30% del massimale, con il massimo di € 250.000 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10 %, con il minimo di € 2.500 per sinistro.

DANNI DA MANCATO FREDDO - La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro ed annualità assicurativa, con applicazione di uno scoperto del 10 %, con il minimo di € 5.000 per sinistro.

LIMITI DI INDENNIZZO - Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o – per le polizze di durata inferiore all'anno – per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;
- per "sinistri in serie": intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.

SCOPERTO - La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto, il cui importo minimo e massimo sono riportati sulla Scheda di copertura

ESCLUSIONI E RIVALSE

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI - Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, limitatamente ai danni a cose
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a).
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

ESCLUSIONI - Sono esclusi dall'indennizzo:

- a) le spese, da chiunque sostenute di recupero, di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- e) i danni derivanti da prodotti destinati al settore aeronautico ed aerospaziale;
- f) i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati.
- g) I danni derivanti alla fabbricazione, lavorazione o smercio di prodotti chimici, petrolchimici, farmaceutici e cosmetici;
- h) le garanzie a favore di persone o ditte domiciliate in USA e/o Canada;
- i) i danni derivanti da BSE e dei danni derivanti dalla modifica genetica dei prodotti relativamente ai prodotti alimentari
- l) i danni da campi elettromagnetici
- m) i danni da mancata o insufficiente germinazione relativamente ai prodotti agricoli e zootecnici
- n) i Prodotti emoderivati, anticoncezionali e prodotti di origine umana
- o) le attività di ricerca e sperimentazione relativamente ai Prodotti farmaceutici
- p) Tampering inteso come contaminazione dolosa del prodotto assicurato
- q) i danni derivanti da prodotti esportati direttamente in U.S.A., Canada e Messico;
- r) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
- s) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- t) i danni a carattere punitivo.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Ambientale

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Il Massimale indicato nella Sezione rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona il Danno all'Ambiente.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Sezione di Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

SCOPERTO

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto, la cui entità ed importo minimo, sarà indicato sulla Scheda di copertura.

ESCLUSIONI E RIVALSE

ESCLUSIONE DAL NOVERO DEI TERZI

Non sono considerati terzi, né assicurati, se non espressamente previsti in polizza:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine o convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza ovvero in occasione della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 Cod. Civ., nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile, ovvero le società facenti parte la stessa Associazione Temporanea d'Impresa ("ATI").

Risultano estranei all'oggetto della copertura assicurativa e quindi non rientrano nelle garanzie prestate i danni:

- a. causati da beni prodotti dall'Assicurato dopo la loro consegna a terzi;
- b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica, soggetti ad assicurazione obbligatoria;
- c. causati dalla mancata consapevole osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative e/o giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dei Rischi assicurati;
- d. derivanti da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, cyber crime, scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di terrorismo, atti vandalici e dolosi compresi furto e rapina;
- e. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f. causati da - o connessi - in qualsiasi modo a amianto o a materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri;
- g. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- h. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- i. derivanti dalle obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge;
- j. relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di rifiuti, merci danneggiate e macerie derivanti da incendio, nonché i danni derivanti dal mancato, parziale e/o ritardato smaltimento degli stessi;
- l. i danni derivanti da operazioni di carico e scarico;
- m. i danni causati durante lo svolgimento dell'attività assicurata presso terzi o comunque in luogo diverso da quello di ubicazione dell'attività e riportata sulla Scheda di polizza.

Inoltre l'Assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura, incluso ogni tipo di penale contrattuale, inflitte al Contraente/Assicurato.

Non costituiscono Interventi di Emergenza e di Ripristino gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, i cui costi non sono quindi a carico della Società.



Ci sono limiti di copertura?

Data & Privacy Protection

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

MASSIMALE

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale Aggregato complessivo scelto tra le alternative previste, indicato nella Scheda di Polizza, a copertura di tutte le Perdite, ad eccezione delle Spese per la Gestione di una Violazione della Privacy per le quali è previsto un massimale anch'esso indicato nella Scheda di Polizza, separato ed in aggiunta rispetto al Massimale Aggregato.

Per ciascuna delle garanzie ed estensioni di polizza è previsto un limite di indennizzo, entro il massimale aggregato scelto ed in funzione dello stesso, indicato nella scheda di polizza.

FRANCHIGIA

Per tutti i Danni, le Spese, le Multe ed i Costi, oneri e Sanzioni PCI, le Perdite per Mancata Protezione dei Dati, le Perdite derivanti da Cyber-Estorsione e le Perdite da Interruzione di Attività e' prevista una franchigia per sinistro Per Servizi per la Gestione di una violazione della Privacy è prevista una franchigia indicata nella Scheda di Polizza, relativa a Servizi di Esperti Informatici; Servizi Legali;

Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi che si applica separatamente ad ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, che comporti la fornitura di tali servizi.

-una franchigia relativa a Servizi di Notifica; Servizi di Call Center; Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione che si applica separatamente ad ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, da cui derivi un'obbligazione di notifica.

ESCLUSIONI E RIVALSE

La copertura prevista dalla presente Assicurazione non si applica a Richieste di Risarcimento o Perdite derivanti da:

A.danni alle Persone o Danni alle Cose o agli animali;

B. danni cagionati ad Addetti dell'Assicurato per morte, lesioni personali, malattie o invalidità occorsi in occasione di qualsiasi forma di contratto di lavoro, impiego, stage, tirocinio, assunzione o collaborazione, o che derivino da una qualsiasi violazione di doveri e obblighi del datore di lavoro verso Addetti; tale esclusione non si applica alle Richieste di Risarcimento già coperte ai sensi della garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy derivanti da:

1. Violazione dei Dati Personali;

2. Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica;

3. Inosservanza di un obbligo di notifica; presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'Assicurato, o al pagamento di Spese per la Gestione di una Violazione della Privacy che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato;

C.effettivi o asseriti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni amministratore, sindaco, direttore generale o dirigente nello svolgimento delle proprie mansioni, qualora la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da e per conto del Contraente, di una Società Controllata, o qualsiasi amministratore, sindaco, direttore generale, dirigente o dipendente del Contraente o di una Società Controllata, nell'esercizio dei propri diritti;

D.responsabilità o obblighi contrattuali specificamente assunti, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti di un contratto o di un accordo scritto o orale, fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:

1. con riferimento alla Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy derivante da Violazione dei Dati Personali, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza dei Dati Personali o di Informazioni Societarie di Terzi;

2. all'oggetto della copertura di cui al punto 6 della garanzia Servizi per la gestione di una violazione della privacy;

3. in relazione alla Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria derivante da plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee, (non si applica)per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia; o 4. nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo;

E.effettive o presunte - pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette, tuttavia, questa esclusione non si applica a Richieste di Risarcimento previste dalla garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy derivanti da:

1.Violazione dei Dati Personali;

2.Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica;

3.Inosservanza di un obbligo di notifica; o richieste previste dalla garanzia Costi di istruttoria difesa in giudizio che risultino da furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata di Dati Personali, purché nessun soggetto del Gruppo di Controllo abbia partecipato né gli venga contestato di aver partecipato o colluso in tale furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata.



Ci sono limiti di copertura?

Data & Privacy Protection

F. pretese derivanti da qualsiasi reale o asserita:

1. raccolta illecita, trattamento o acquisizione di Dati Personali (salvo quanto previsto dalla garanzia Costi e Spese PCI) o altre informazioni personali da, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'Assicurato; o il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consentire o meno (ad esempio mediante opt-in o opt-out secondo quanto previsto dalla normativa applicabile) alla raccolta, divulgazione o uso di Dati Personali; tuttavia questa esclusione non si applicherà alla reale (o asserita tale) raccolta illecita o trattamento o conservazione di Dati Personali da parte di un terzo (sempre che l'Assicurato non sia a conoscenza dell'illiceità di tale raccolta, trattamento o conservazione);

2. distribuzione illecita di e-mail, messaggistica istantanea, messaggi di testo, sms o fax;

3. illecita attività di telepromozione;

4. attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video; qualora qualsiasi delle sopra menzionate attività siano state svolte dall'Assicurato o per suo conto;

G. atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della Sicurezza Informatica o Violazione della Sicurezza, commessi o avvenuti prima della data di decorrenza della presente Polizza:

1. di cui qualsiasi soggetto di cui al Gruppo di Controllo fosse a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente sospettare alla data di decorrenza della Polizza o prima di essa che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella Sicurezza Informatica, o Violazione della Sicurezza potesse essere presupposto per una Richiesta di Risarcimento o Perdita; oppure

2. in relazione al quale ogni Assicurato abbia dato precedente comunicazione di una circostanza che potesse condurre ad una Richiesta di Risarcimento o Perdita, ad un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente Polizza.

H. atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della Polizza o di altre contratte con la Società sostituite senza soluzione di continuità;

I. comportamenti di rilevanza penale, fraudolenti, illegali, dannosi o eventuali violazioni del diritto che siano commessi dall'Assicurato in modo premeditato o consapevole ed atti discriminatori in base a - ma non limitati a - sesso, razza, estrazione sociale, età, religione, gender, stato matrimoniale, disabilità fisiche o mentali, gravidanza.

Tuttavia, la presente esclusione non si applicherà a Richieste di Risarcimento coperte ai sensi della garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy derivanti da:

1. Violazione dei Dati Personali;

2. Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica;

3. Inosservanza di un obbligo di notifica; ovvero alle forniture dei Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy ai sensi della garanzia Servizi per la Gestione di una violazione per la privacy, che derivino da furto, perdita o Divulgazione non Autorizzata di Dati Personali, e sempreché nessun soggetto del Gruppo di Controllo abbia partecipato o colluso nel, o sia dedotta la sua partecipazione o collusione, furto, perdita o Divulgazione non Autorizzata.

J. qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa o fraudolenta, da qualsivoglia intenzionale Violazione della Sicurezza Informatica, qualsiasi Minaccia di Estorsione, intenzionale violazione di una Politica Privacy o della Legge sulla Privacy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, da parte di un Assicurato, o da altri se un Assicurato abbia colluso o partecipato nello svolgimento di tale attività o condotta. Tale esclusione non si applicherà a:

(i) spese sostenute per la difesa o la contestazione di Richieste di Risarcimento sino alla emissione di una sentenza, decisione arbitrale o sentenza penale nei confronti dell'Assicurato, o alla ammissione per iscritto da parte dell'Assicurato della condotta od omissione contestata, con conseguente restituzione da parte dell'Assicurato in favore della Società delle Spese incorse per la difesa da Richieste di Risarcimento, sollevando la Società da qualsivoglia ulteriore obbligazione a titolo di Spese;

(ii) richieste di Risarcimento nei confronti di persone fisiche rientranti nella definizione di Assicurato, qualora tale persona fisica non abbia personalmente commesso, partecipato, colluso nella condotta od omissione contestata.

Ai fini della presente esclusione, solo le azioni, errori, omissioni o la conoscenza da parte dei membri del Gruppo di Controllo saranno imputate all'Assicurato. Resta inteso che: qualora la copertura prevista dalla presente Assicurazione fosse esclusa, sospesa o negata a causa di tale esclusione in relazione ad atti o violazioni da parte di un Assicurato, e in merito ai quali ogni altro Assicurato che non abbia personalmente commesso o che non abbia personalmente partecipato all'azione o acconsentito personalmente ad essa o non sia rimasto passivo dopo aver avuto conoscenza di uno o più di tali atti, errori o omissioni come descritti nel paragrafo immediatamente precedente, allora la Società conviene che la copertura, come prevista ai sensi della presente Polizza, sarà operante e indennizzerà solo quegli Assicurati che non abbiano personalmente commesso, partecipato, acconsentito o siano rimasti passivi dopo aver preso conoscenza di uno o più fatti, errori o omissioni come descritti sopra.

In ogni caso, tale eccezione alla presente esclusione non è applicabile, e quindi l'esclusione troverà applicazione, con riferimento ad alcuna delle Richieste di Risarcimento che ragionevolmente poteva rappresentare il presupposto per una Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dell'Assicurato derivante da atti, errori o omissioni intenzionali noti;



Ci sono limiti di copertura?

Data & Privacy Protection

- K. Pretese connesse a:
1. violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
 2. violazione del copyright derivante da o relativo ad un codice software o a prodotti software diverse da violazioni derivanti da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non sia una Parte Correlata;
 3. utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o Informazioni Societarie di Terzi
 - (i) da parte o per conto dell'Assicurato, o
 - (ii) da ogni altra persona fisica o giuridica, qualora tale utilizzo o appropriazione indebita vengano operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione da parte di qualsiasi soggetto del Gruppo di Controllo;
 4. divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali di cui si è entrati in possesso relative ad una persona o società prima della data in cui la persona o la società siano diventati un impiegato, direttore, dirigente, manager, amministratore, partner o Società Controllata dall'Assicurato;
 5. nel caso delle ipotesi di cui al punto 2 della garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy, la violazione di diritti di proprietà intellettuale o brevetto o marchi dovuta a furto o Divulgazione Non Autorizzata di dati;
- L. pretese connesse a Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione; fermo restando che, tale esclusione non si applicherà alle Richieste di Risarcimento già coperte ai sensi della garanzia Costi di istruttoria - difesa in giudizio o al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy previsti dalla garanzia Servizi per la gestione di una violazione della privacy nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di Notifica della Violazione;
- M. pretese connesse a Richieste di Risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati; posto che tale esclusione non si applica alle Richieste di Risarcimento coperte in altro modo ai sensi dei punti 1, 2, 3 della Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy stipulati da un dipendente o un ex- dipendente dell'Assicurato;
- N. pretese connesse a:
1. richieste di Risarcimento presentate da un'impresa o una società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia società (controllata, correlata o consorella) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del Contraente; ovvero
 2. attività svolte dall'Assicurato in qualità di amministratore, partner, socio, direttore generale, dirigente, amministratore fiduciario o trustee o dipendente di qualsiasi associazione di categoria, organizzazione caritatevole, ente, società o attività commerciale diversa dall'Assicurato;
- O. pretese connesse ad uno dei seguenti eventi:
1. perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di terzi di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo;
 2. il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti;
 3. il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto;
- P. con riferimento alle garanzie Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy, Servizi per la gestione di una violazione della privacy e Costi di Istruttoria ogni Richiesta di Risarcimento o Perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:
1. trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo di qualsiasi Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
 2. pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo di qualsiasi Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet; ovvero
 3. pubblicità da o per conto di qualunque Assicurato; restando peraltro inteso che tale esclusione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Politica Privacy adottata dall'Assicurato;
- Q. reale o asserita imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;



Ci sono limiti di copertura?

Data & Privacy Protection

- R. reale o asserita scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo effettivi o asseriti; S. pretese connesse a
- (i) reali o asserite obbligazioni di pagamento di royalties o diritti di licenza;
 - (ii) Richieste di Risarcimento presentate da – o in nome e per conto di – organizzazioni o enti – nazionali od internazionali - di tutela dei diritti di proprietà intellettuali;
 - (iii) Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venturer attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul Materiale Pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venturer attuale o partner;
- T. direttamente o indirettamente, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, effetti nocivi o dalla presenza di muffe tossiche ed amianto o da danno ambientale;
- U. direttamente o indirettamente, guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili checostituiscono o assumano le proporzioni di una sollevazione, esercizio di potere militare, legge marziale, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo.
- Ai fini della presente esclusione si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo(i) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso;
- V. direttamente o indirettamente, fulmini, vento, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; oppure derivanti da radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche;
- X. danni presunti o derivanti da qualsiasi accordo:
- (i) che assicuri o garantisca un determinato risultato;
 - (ii) mediante il quale ci si impegni a tenere indenne o rimborsare in caso di un determinato risultato;
 - (iii) mediante il quale si accetti di pagare una penalità contrattuale o danni liquidati in caso di inadempimento;
 - (iv) che preveda un vantaggio maggiore o più duraturo di quello garantito alla parte con la quale originariamente si sia obbligati;
- fatto salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe in ogni caso responsabile pur in assenza di un accordo di cui sopra.
- Y. danni che sorgono, o si supponga siano sorti, da guasto o interruzione di alimentazione ad una infrastruttura energetica o di telecomunicazione, di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di comunicazione, qualunque ne sia la causa, che fornisce tali servizi all'Assicurato, quando tale infrastruttura non sia sotto il diretto controllo dell'Assicurato.
- Z. danni derivanti, o che si suppone siano derivati, dalla trasmissione o dalla pubblicazione non richiesta di messaggi di posta elettronica, spamming, testi, sms, pubblicità, telefonate o altre comunicazioni. Premesse tutte le soprasvolte esclusioni, in ogni caso, la Società non sarà tenuta a fornire copertura, non sarà obbligata ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe la Società a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

CYBER ESTORSIONE

la copertura per un Pagamento dell'Estorsione non opera in relazione a qualsiasi Minaccia di Estorsione il cui autore sia comunque a conoscenza della presente copertura.

Danni relativi all'interruzione della propria attività

La copertura prevista dalla presente estensione di garanzia comincerà ad operare solo dopo il decorso del Periodo di Attesa indicato in Scheda di Polizza e la Società sarà tenuta a coprire solo l'ammontare della Perdita di Profitti subita nel corso del Periodo di Ripristino, dedotta la Franchigia applicabile.

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

COPERTURA ESTESA – Per le vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia delle sedi/immobili assicurati, la prestazione opera con il limite di € 5.000,00 per sinistro

CLAUSOLA AGGIUNTIVA VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI – Sono esclusi i recuperi crediti relativi a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuati dal Contraente
La presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo

ESCLUSIONI E RIVALSE

ESCLUSIONI - Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;



Ci sono limiti di copertura?

Tutela legale	d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società; e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto all'Art. 10.2 Prestazioni garantite - "Copertura Base" g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli, nonché aeromobili; i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; j) per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della attività; k) per contratti di compravendita o permuta di immobili; l) limitatamente al punto 10.2.2, per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; m) per controversie relative all'affitto d'azienda; n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare; o) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto; p) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti; q) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica; r) rapporti inerenti a Istituti e Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria; s) vertenze nei confronti della Società. ESTENSIONE TERRITORIALE – L'assicurazione non è operante per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili al di fuori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. OPERATIVITA' DELLE GARANZIE - Le garanzie sono operanti a partire dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio, ed a condizione che i relativi sinistri siano denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso
Assistenza	<u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u> INVIO IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di € 350 (IVA inclusa) per singolo evento INVIO DI UN TECNICO TERMIDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di € 350 (IVA inclusa) per singolo evento. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'elettricista e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di € 350 (IVA inclusa) per singolo evento INVIO DI UN FABBRO, INVIO DI UN FALEGNAME - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera del fabbro, o del falegname e dei materiali eventualmente impiegati strettamente necessari all'effettuazione della riparazione d'emergenza, fino ad un massimo di € 350 (IVA inclusa) per singolo evento INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA - La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale per sinistro di € 350 (IVA inclusa). SERVIZIO DI VIGILANZA–Fino alla concorrenza massima di € 500 (IVA inclusa) RIENTRO ANTICIPATO - Fino alla concorrenza massima di € 350 (IVA inclusa) LIMITE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI - Ciascuna garanzia, sarà prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. <u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u> Oltre alle esclusioni previste per le singole prestazioni suindicate, l'assicurazione non è operante nei casi di: - fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti; - fatti conseguenti a dolo dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso); - suicidio e tentato suicidio; - conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi.



Ci sono limiti di copertura?

Garanzie Catastrofali

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

DEMOLIZIONE E SGOMBERO, SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO - La presente estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 40.000

SPESE DI RIPROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E PER ONERI RICOSTRUZIONE - Tale estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo, con il massimo di € 10.000

LIMITI DI INDENNIZZO - in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo, per ciascuna Partita assicurata, sarà effettuato fino al limite di indennizzo indicato e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo, sono riportati sulla Scheda di copertura. In ogni caso la Società non indennizzerà una somma superiore al limite di indennizzo la cui percentuale è riportata sulla Scheda di copertura.

CONTENUTO POSTO IN LOCALI INTERRATI O SEMINTERRATI - Per ciascuna partita assicurata, e per singolo sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con un minimo pari al minimo di scoperto riportato in corrispondenza della partita Alluvione Contenuto.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore al 20% della somma assicurata per ciascuna partita, con il massimo di € 100.000 complessivamente.

FRANAMENTO, CEDIMENTO O SMOTTAMENTO DEL TERRENO - Per ciascuna partita assicurata, e per singolo sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con un minimo pari al minimo di scoperto riportato sulla corrispondente partita.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore al 30% delle somme rispettivamente assicurate per ciascuna partita fabbricato e contenuto, e con il massimo di € 300.000 complessivo.

ESCLUSIONI E RIVALSE

TERREMOTO: La Società non indennizza i danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, alluvione, da maremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- f) a fabbricati e tettoie non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- g) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- h) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;
- i) a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico- edilizia;
- l) a fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità.

ALLUVIONE: La Società non indennizza i danni:

1. causati da allagamento in genere, mareggiata, penetrazione di acqua marina, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; quelli diretti effetti di eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine;
2. causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici;
3. causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, sulle cose assicurate;
4. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
5. a enti mobili all'aperto;
6. a fabbricati costruiti in aree golenali;
7. alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
8. a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
9. avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;
10. a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti al momento della costruzione norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
11. causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature (qualora non direttamente correlati all'evento), fuoriuscita di acqua da impianti, vasche, serbatoi e simili;
12. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

-Sezioni Incendio ed Altri Danni ai Beni, Furto, Cristalli Elettronica, Danni ai macchinari, Merci ed attrezzature trasportate, Garanzie Catastrofali

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve :

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina o scippo, entro le 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, deve farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento del sinistro, le modalità e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa entro il giorno successivo alla Società. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 4 presentare alla Società entro sette giorni successivi alla denuncia un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
- 5 dare dimostrazione sia nei confronti della Società che dei Periti della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli mettendo a disposizione registri, documentazione contabile di magazzini, conti, fatture, titoli di pagamento o qualsiasi altro documento o prova che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- 6 denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.
- 7 fornire, a richiesta della Società, il verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società il Contraente o l'Assicurato può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

-Sezioni Responsabilità Civile, Responsabilità Civile Imprese Edili e Responsabilità Civile Prodotti

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

-Sezione Responsabilità Ambientale

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

- A) In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'intermediario alla quale è assegnata la Polizza o direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo PEC da inviarsi all'indirizzo telematico saraassicurazioni@sara.telecompost.it o mediante raccomandata entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Cod. Civ.).
- B) L'Assicurato dichiara di essere consapevole che il rispetto di tale termine è necessario a consentire all'Assicuratore la verifica delle cause del Sinistro e della sua indennizzabilità e che ogni omissione colposa o consapevole – sia pure senza specifica volontà - anche dopo la scadenza della Polizza, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 Cod. Civ.).
- C) In ogni caso l'Assicurato è tenuto, ai fini del decorso del termine di prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2952 III comma del Cod. Civ., a denunciare alla Società qualsiasi comunicazione della Pubblica Amministrazione finalizzata alla attuazione di Interventi di Emergenza o di Interventi di Ripristino per Danno all'Ambiente o sua Minaccia imminente, entro due (2) anni dalla ricezione della stessa. A tal fine, la decorrenza di suddetto termine inizierà dal pervenimento della prima comunicazione della Pubblica Amministrazione avente tale finalità.

E' a carico dell'Assicurato – pena la non indennizzabilità del Sinistro – l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto all'indennizzo ed in particolare – data la regolamentazione temporale (Loss Occurrence) della presente garanzia – la riferibilità degli eventi da cui derivi il Danno all'Ambiente o la sua Minaccia imminente, al periodo di vigenza della Polizza.

-Sezione Credito

L'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto all' indennizzo, è tenuto a trasmettere per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società il Modulo di Denuncia di Mancato Incasso per ciascun Cliente/Debitore in relazione al quale si sia verificato uno degli Eventi Generatori di Sinistro, completo delle informazioni ivi richieste, dei documenti comprovanti il verificarsi dell'Evento generatore di Sinistro e di quegli altri documenti espressamente indicati nello stesso, entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato abbia avuto conoscenza del verificarsi di uno degli eventi generatori di sinistro.

L'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, non può esprimere parere positivo o negativo in merito ai concordati giudiziali/stragiudiziali proposti dal Cliente/Debitore, senza la preventiva autorizzazione scritta della Società.

L'Assicurato, in caso di invio di Denuncia di Mancato Incasso, è tenuto a fornire l'analitico estratto conto del Cliente/Debitore insolvente comprovante la P.E. acquisita nel rapporto a credito.

Resta inteso che SARA si riserva di verificare che risultino soddisfatte tutte le condizioni di indennizzabilità previste nell'Assicurazione.

L'assicurato è esonerato dall'invio della Denuncia di Mancato Incasso limitatamente a quei Clienti/Debitori con esposizione di importi fino all'ammontare della franchigia indicata nella Scheda di Copertura restando a suo totale carico il rischio del mancato pagamento da parte dei Clienti/Debitori stessi.

Il sinistro si intende costituito e l'Assicurato matura il diritto all'indennizzo, dalla ricezione da parte della Società, oltre a quanto già previsto dalla presente Assicurazione, della seguente documentazione:

Nei casi di Fallimento e/o Amministrazione straordinaria, l'Assicurato è tenuto a trasmettere alla Società, prova dell'ammissione allo stato passivo e il decreto di esecutività dello stesso;

Nei casi di ammissione alla procedura di Concordato preventivo, l'Assicurato è tenuto a trasmettere alla Società il decreto di omologa. In tale ipotesi la liquidazione dell'indennizzo avverrà al netto della quota concordataria, salvo eventuali integrazioni.

Negli altri casi, analoga documentazione volta al riconoscimento del credito.

La violazione di anche uno dei suindicati obblighi comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

-Sezione Data & Privacy Protection

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato:

deve comunicare, per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, immediatamente, e comunque non oltre tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza:

- qualsiasi Richiesta di Risarcimento completa di ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto che l'Assicurato o il rappresentante dell'Assicurato abbia ricevuto;
- qualsiasi Circonstanza che potrebbe ragionevolmente rappresentare il presupposto di una Richiesta di Risarcimento.
- qualsiasi evento, reale o presunto, che possa generare una Perdite da Mancata Protezione dei Dati o una Perdita da Interruzione dell'Attività.

In caso di Sinistro che comporti una Perdita da Mancata Protezione dei Dati il Contraente o l'Assicurato deve

1. redigere e sottoscrivere una dichiarazione, dettagliata e completa delle prove delle perdite, entro e non oltre 90 (novanta) giorni, successivamente alla conoscenza della Perdita da Mancata Protezione dei Dati. Tale prova dovrà includere una completa descrizione della Perdita da Mancata Protezione dei Dati, ivi inclusi, il tempo, il luogo e la causa della Perdita da Mancata Protezione dei Dati, un calcolo dettagliato di qualsiasi Perdita da Mancata Protezione dei Dati, l'interesse dell'Assicurato e gli interessi di tutte le parti proprietarie coinvolte, il valore approssimativo dei beni e l'ammontare della Perdita da Mancata Protezione dei Dati o il relativo danno. La prova della perdita dovrà altresì includere qualsiasi documento e materiale (anche media o tecnologico) che ragionevolmente sia connesso al - o costituisca prova per il - calcolo della pretesa indennitaria per tale Perdita da Mancata Protezione dei Dati;
2. predisporre – ad eventuale richiesta della Società – una stima giurata.

In caso di Sinistro che comporti una Perdita da Interruzione dell'Attività, il Contraente o l'Assicurato deve fornire prova della Perdita da Interruzione dell'Attività. Tutti i danni e costi inerenti tale perdita dovranno essere scoperti e comunicati, incluse tutte le evidenze probatorie di tali danni e costi, alla Società entro e non oltre i sei (6) mesi successivi la fine del Periodo di Polizza.

In caso di minaccia di estorsione

- a) Dovere di Riservatezza, l'Assicurato dovrà in ogni momento garantire che la conoscenza dell'esistenza della presente Polizza per Perdite da Cyber-Estorsione coperte dalla Polizza sia mantenuta strettamente confidenziale.
- b) Obbligo dell'Assicurato di indagare sulla Minaccia di Estorsione ed evitare o limitare il Pagamento dell'Estorsione.

Se nel corso di durata del Periodo di Polizza, l'Assicurato acquisisca un'altra società o si consolidi o si fondi con o sia acquisito da altro soggetto giuridico, o ceda sostanzialmente tutto il proprio patrimonio ad altro soggetto giuridico il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società e comunque entro sette giorni dalla data del loro accadimento

-Sezione Tutela Legale

L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia di sinistro, insieme a tutti gli atti ed i documenti occorrenti ed una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	-Sezione Assistenza Per ottenere una prestazione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa esterna di ACI GLOBAL S.p.A., funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri: -Numero Verde 800 095 095 (Per chi chiama dall'estero: +39 02 66165538) -Fax: +39 02 66100944 -Email: area.san-pers@aciglobal.it comunicando: -le proprie generalità; -il numero di Polizza; -il tipo di Assistenza richiesto; -l'indirizzo temporaneo se diverso dal domicilio; -il recapito telefonico. Inoltre l'Assicurato si obbliga a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Tutte le prestazioni comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza di ogni diritto. La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.
	Gestione da parte di altre imprese: Sezione Incendio e Garanzie Catastrofali: in caso di sinistro inerente le garanzie della Sezione Incendio e Garanzie Catastrofali, il Contraente/Assicurato ha diritto all'assistenza tecnica da parte di BENPOWER società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali. Sezione Responsabilità Ambientale: In virtù del Servizio "Gestione Crisi" l'Assicurato ha diritto, in caso di Danno all'Ambiente o sua Minaccia imminente, a richiedere l'intervento del Fornitore Pronto Intervento (Gruppo PER Numero verde 800.322.270) per l'effettuazione degli Interventi d'Emergenza, contattando il Numero Verde indicato e beneficiando di intervento in via prioritaria rispetto ai clienti non convenzionati. Ha inoltre diritto ad avere il supporto dell'ufficio stampa specializzato nella gestione di crisi per Danno all'Ambiente (Lifegate Consulting srl – Telefono +39 342.79.88.182, Email: gestionecrisi@lifegate.com) per la consulenza nella gestione dei rapporti con i media e per ridurre eventuali danni reputazionali conseguenti al Sinistro. Assistenza: per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa esterna di ACI Global Service S.p.A.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile e Responsabilità Civile prodotti, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro: - trenta giorni per le garanzie Incendio ed altri danni ai beni, Furto, Cristalli, Elettronica, Danni ai macchinari, Merci ed attrezzature trasportate, Credito e Garanzie Catastrofali - sessanta giorni per le altre garanzie (ad eccezione della garanzia di Tutela Legale) dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	In caso di recesso per sinistro da parte della Società o del Contraente, la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
---------------	--

Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.
--------------------	---



Come posso disdire la polizza?

Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP, salvo quanto previsto per la Sezione Credito, per la quale vale quanto segue: Ferme restando tutte le previsioni di legge, l'assicuratore potrà risolvere l'Assicurazione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta trasmessa all'assicurato, qualora: - l'assicurato non abbia adempiuto agli obblighi presenti Condizioni di Assicurazione; - vi sia stato un mancato pagamento del premio nei termini previsti nell'Assicurazione; - vi siano state omissioni o dichiarazioni inesatte e/o reticenti in merito alla liquidazione dell'indennizzo e dei recuperi; - vi sia stata violazione dell'obbligo di consentire i controlli ai sensi delle Condizioni di Polizza - vi sia stata un'omissione di comunicazioni dovute ai sensi di legge o dell'Assicurazione, ovvero tali comunicazioni siano state non veritiere o incomplete. Per effetto della risoluzione: - l'Assicurato decade da ogni diritto all'indennizzo; - l'Assicurato è tenuto alla restituzione degli eventuali indennizzi già percepiti e al rimborso dei costi sostenuti dall'Assicuratore in relazione all'Assicurazione. Quanto previsto nel presente articolo ha efficacia anche qualora la causa di risoluzione venga rilevata successivamente allo scadere del Periodo di Validità.
Diritto di ripensamento	Se il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del Codice del Consumo. Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti tramite le agenzie Sara Assicurazioni SpA. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità: - invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure - invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it. La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.



A chi è rivolto questo prodotto?

Chi vuole proteggere una piccola azienda o un'impresa artigianale.
--



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 143,55. Per i contratti sottoscritti mediante tecnica di comunicazione a distanza, la quota parte percepita in media dall'intermediario è invece pari a € 71,77.
--

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it . L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma – fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it ; (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	E' un istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito (https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX).
Negoziazione assistita	La negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservicesretail/finnet/index.en.htm Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Al'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Contratto di assicurazione per le piccole e medie imprese

Dimensione Impresa

Condizioni di Assicurazione

Modello: CA31AP **Edizione:** 02/2024

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018

INDICE

GLOSSARIO	4
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NC)	7
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE (RC)	9
Che cosa posso assicurare	9
Contro quali danni posso assicurarmi	9
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	13
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	15
SEZIONE TUTELA LEGALE (TL)	17
Che cosa posso assicurare	17
Contro quali danni posso assicurarmi	17
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	18
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	19
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	20

GLOSSARIO

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Abitazione: Locali adibiti a dimora abituale dell'assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con il fabbricato nel quale viene esercitata l'attività assicurata.

Addetti: Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto). Ai fini del calcolo del numero di addetti non vanno considerati stagisti, borsisti, tirocinanti e corsisti.

Alluvione: Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Armadi di sicurezza e/o corazzati: Armadi che presentano le seguenti caratteristiche:

- parete e battente in acciaio di spessore non inferiore a mm 3
- movimento di chiusura comandante catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente
- serratura di sicurezza a chiave o serratura a combinazione numerica e/o laterale
- peso minimo kg 100

Arredamento domestico: Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione.

Sono esclusi Valori, Preziosi e Oggetti d'Arte.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attività presso terzi: le attività assicurate indicate nella scheda di polizza che l'assicurato svolge presso terzietà al di fuori di eventuali Siti assicurati.

Azienda: Attività economica artigianale o industriale, indicata sulla Scheda di Polizza organizzata al fine della produzione, trasformazione, manutenzione, riparazione o installazione di merci e prodotti.

Beni assicurati: Fabbricato e Contenuto.

Caso assicurativo: Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati (per la Sezione Tutela Legale)

Casseforti: Contenitore monoblocco e non smontabile dotato di pareti e battenti di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione condotti con azione meccanica o termica, e caratterizzato da chiusure con catenacci ad espansione, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o combinazione). Devono avere un peso minimo di 100 Kg, salvo il caso di casseforti murate, nel qual caso devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio tale che dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza demolizione dello stesso.

Claims Made: il regime temporale di una garanzia che vincola l'operatività della garanzia a pervenimento all'Assicurato di un reclamo o protesta durante la vigenza della copertura.

Codice del Consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato.

Contenuto: L'insieme delle cose (Arredamento d'ufficio - Attrezzature - Macchinario; Merci; Cose particolari; Valori - Preziosi - Oggetti d'Arte) adibite all'attività dichiarata, che si trovano all'interno del fabbricato indicato sulla Scheda di Polizza:

- **Merci:** materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda; merci e prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi non espansi; supporti, scarti e ritagli di lavorazione; imposte di fabbricazione e diritti doganali. Sono compresi esplosivi, infiammabili e merci speciali nei quantitativi massimi previsti dall'art. 3.2. Si considerano merci i veicoli di terzi, anche se iscritti al PRA, qualora l'attività dell'azienda ne comporti lavori di riparazione e/o manutenzione nonché la loro detenzione in consegna o custodia. Sono esclusi: Cose Particolari e Valori - Preziosi - Oggetti d'Arte.
- **Macchinario - Attrezzature - Arredamento d'ufficio:** macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, esclusi ascensori, scale mobili e montacarichi; impianti elettrici diversi da quelli fissi di illuminazione; impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al PRA; mobilio ed arredamento industriale, nonché quanto costituisce attrezzatura e arredamento delle dipendenze; serbatoi e silos non in muratura e altri impianti diversi da quelli compresi nella definizione di fabbricato; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; mobilio e arredamento d'ufficio in genere, cancelleria, stampati; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato; effetti personali di quanti sono presenti in azienda (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione). Sono altresì comprese le migliorie apportate dall'Assicurato al fabbricato qualora lo stesso non sia assicurato.
- **Apparecchiature elettroniche:** i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. **Sono comunque esclusi i telefoni cellulari e tablet.**
- **Cose Particolari:** qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.
- **Oggetti d'arte, Valori, Preziosi :** qualora non costituiscano prodotti dell'azienda ma siano di pertinenza dell'azienda stessa:
 - **Oggetti d'arte:** qualora non costituiscano prodotti dell'azienda ma siano di pertinenza dell'azienda stessa: oggetti di particolare pregio o di valore artistico (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria;
 - **Valori:** denaro, titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore;
 - **Preziosi:** gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle.

Sono esclusi (non fanno parte del Contenuto) i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte del Contenuto. Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali.

Danni indiretti o da interruzione e/o sospensione di attività: perdita patrimoniale conseguente a danno indennizzabile a termini di polizza.

Danno all'Ambiente: il deterioramento delle Risorse Naturali da cui si origina notifica o ordinanza da parte degli enti preposti o da cui insorge l'obbligo di autodenuncia ai sensi dell'Art.304, con riferimento alla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D.Lgs.15/2006.

Danno alle Cose: pregiudizio economico conseguente a deterioramento o distruzione di beni materiali, compresa la perdita del loro uso. Ai fini di tale definizione, **i beni materiali non includono i dati elettronici.**

Dipendenze: Locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

Esplodenti: Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica.

Sono comunque considerati esplodenti gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nel modulo di polizza.

Fabbricato: La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata.

Sono compresi: opere di fondazione od interrate; recinzioni, cancellate e simili; fissi ed infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, impianti allarme, serbatoi e silos in muratura come pure altri impianti od installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private. E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Familiari: persone risultanti dallo Stato di famiglia dell'Assicurato

Fatturato: L'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione.

Fenomeno elettrico: sono manifestazioni di fenomeno elettrico le seguenti fattispecie:

- **Corto circuito:** contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- **Variazione di corrente:** scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- **Sovratensioni:** improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche od imputabili all'Azienda di gestione/distribuzione/fornitura di energia elettrica;
- **Arco voltaico:** scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi/Infissi - Serramenti: Manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia: L'importo del danno, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Implosione: Repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

Impresa capogruppo (o società madre): impresa che controlla altre imprese, mediante il possesso di partecipazioni azionarie.

Impresa collegata: impresa collegata ad altra impresa e controllata da una capogruppo o impresa che possiede una partecipazione (non maggioritaria) in altra impresa.

Impresa controllata: un'impresa che è soggetta al controllo di una capogruppo.

Incendio: Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Inflammabili: Sostanze e prodotti non classificabili esplodenti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
 - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.
- Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977-allegato V.

Inondazione: vedasi Alluvione.

Limite di indennizzo: L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Loss Occurrence: il regime di efficacia temporale di una garanzia in virtù del quale la garanzia opera per i fatti accaduti durante la vigenza del contratto.

Merci speciali: Celluloide (grezza e oggetti di), espansite di sughero, gomma spugna e microporosa, schiuma di lattice; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi in materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte della composizione del prodotto finito.

Minaccia imminente: si intende il pericolo concreto e attuale che stia per verificarsi uno specifico Danno all'Ambiente.

Occlusione: La chiusura o la riduzione del lume della condotta determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

Partita: Insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza (mod. 31/AP)

Polizza: I documenti che provano l'assicurazione; si compone del presente Set informativo, modello SINF31AP, formato da:

- DIP Base Modello DIP31AP
- DIP Aggiuntivo Modello DIPA31AP
- Condizione di Assicurazione Mod. CA31AP, e scheda di copertura SC31AP.

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo rischio assoluto: La forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

Prodotto difettoso:

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
 - a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
 - b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato ed i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
 - c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

Produttore: ai sensi del presente contratto per Produttore si intende:

- il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente,
- il produttore della materia prima, nonché per i prodotti agricoli del suolo e quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.

Rapina: La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Regola proporzionale: Quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

Rischio: La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: L'importo del danno, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; relativamente alla garanzia tutela legale, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione; relativamente alla Sezione R.C. Prodotti: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato; relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Danno Ambientale, l'evento dal quale deriva il Danno all'Ambiente o la sua Minaccia imminente.

Sinistro in serie: una pluralità di sinistri originatisi da una stessa causa o uno stesso difetto anche e manifestatosi in più prodotti o in più periodi assicurativi

Società: Sara Assicurazioni spa.

Solaio: Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Struttura Organizzativa: la struttura di ACI Global Servizi S.p.A., con sede sociale in via Stanislao Cannizzaro 83/A, 00156 Roma e con sede secondaria in via Montalbino 3/5, 20159 Milano, costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, e che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con SARA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di SARA stessa, le Prestazioni di Assistenza previste nella garanzia Assistenza. Si rende noto che la Compagnia ha con detta struttura organizzativa rapporti di gruppo, rapporti di affari propri o di società del Gruppo. A tal riguardo Sara ha elaborato, attuato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione di eventuali conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

Tetto: L'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tubo interrato: Conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetto da struttura muraria.

Tutela Legale: L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo: Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati (per la Sezione Tutela Legale)

Valore commerciale: Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

Valore a nuovo: Per il fabbricato: spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area.

Per le cose facenti parte del contenuto: le spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate nonché il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

Valore Intero: Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Vetro antisfondamento: Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NC)

Premessa

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante:

- i. un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza;
- ii. per il tramite della Compagnia che agisca in qualità di distributore;
- iii. per il tramite di intermediari autorizzati dalla Compagnia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Nei casi ii. e iii. il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e mail, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente.

La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistentzaclienti@sara.it oppure accedendo all'area personale del sito www.sara.it. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una email all'indirizzo: assistentzaclienti@sara.it. Il Contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo email andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all'indirizzo email sopra indicato.

Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocati contattando la società, anche per il tramite dell'Agente, o il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD@sara.it).

NC.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

NC.2 Altre assicurazioni

Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.

La Sezione "Data & Privacy Protection" (DPP) - se resa operante -, opera a secondo rischio, cioè solo in eccesso rispetto ad altre coperture stipulate nell'interesse dell'Assicurato. La presente Polizza opera a primo rischio solo in caso di coesistenza di altre polizze, a secondo rischio, stipulate dopo la presente polizza o in assenza di altre coperture.

Qualora la copertura offerta dalla presente sezione risultasse a primo rischio, l'Assicuratore è tenuto a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Limitatamente alla Sezione "Responsabilità Ambientale (RA)" - se resa operante - qualora per i fatti oggetto di copertura con la suddetta Sezione risultino operanti altre garanzie prestate da altri assicuratori in favore dell'Assicurato, anche in ragione della eventuale natura *Claims Made* di dette coperture, la presente Sezione opererà a secondo rischio e quindi per l'eccedenza dei massimali o limiti previsti in dette Polizze.

NC.3 Conclusione del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il contratto si considera concluso con il pagamento del Premio, il cui importo, unitamente alla separata evidenza del costo relativo alle prestazioni di assistenza, è indicato sul certificato di polizza, ed entra in vigore alle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo potranno anche essere effettuati accedendo all'area riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il contratto, se intervengono modifiche tariffarie, può prevedere un adeguamento del premio alla scadenza contrattuale.

La Sara Assicurazioni ne dà comunicazione al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale stessa.

Ai fini del presente disposto, non sono da considerarsi 'adeguamento del premio' le variazioni determinate dall'indicizzazione, ai sensi dell'articolo NC.13 - Difesa dall'inflazione - Indicizzazione.

Le nuove condizioni tariffarie si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.

Se il Contraente non intende accettarle, deve inviare disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

NC.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

NC.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

NC.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

NC.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; **il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale.**

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

NC.8 Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato.

Qualora il contratto sia stato concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente Persona Fisica potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.

Il Contraente Persona Fisica per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:

- i. invio di una e-mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure
- ii. invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.

La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA.

NC.9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, inviata tramite lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

NC.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NC.11 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

NC.12 Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it

Elenco degli organismi di mediazione:

- 1) Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it)
- 2) ADR Center (www.adrcenter.com)

NC.13 Difesa dall'inflazione - Indicizzazione (non operante se risulta indicato ESCLUSO sulla Scheda di polizza)

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del "costo della vita" (indice generale nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

Franchigie e minimi di scoperto non sono comunque soggetti ad indicizzazione.

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice iniziale del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione, dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente al decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

Tale disposto non si applica alle garanzie e prestazioni previste nella Sezione Assistenza (se resa operante), che pertanto non saranno soggette all'adeguamento in base all'indice "costo della vita".

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE (RC)

Che cosa posso assicurare

RC.1 Cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi.

Contro quali danni posso assicurarmi

RC.2 Rischi assicurati

L'assicurazione vale per le garanzie indicate sulla Scheda di copertura e per le quali sia stato pagato il relativo premio, di seguito riportate:

RCT - Assicurazione responsabilità civile verso terzi

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione allo svolgimento dell'attività riportata sulla Scheda di copertura.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione vale anche per:

- a) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli Addetti;
- b) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

RC.3 Condizioni sempre operanti

Oltre a quanto riportato al precedente art. RC.2, si intendono operanti anche le seguenti garanzie:

Danni da interruzioni o sospensioni di attività - (INTATT)

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di €1.500 nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 50.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di una stessa annualità assicurativa.

Azioni di rivalsa INPS - (RIVALS)

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione - (INNOOB)

A parziale deroga dell'art. RC.6 lettera c), sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**) da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio.

Danni a mezzi sotto carico o scarico - (CARSCA)

La garanzia copre i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. **Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 250 per ogni mezzo danneggiato.**

Responsabilità personale di tutti gli addetti - (RCADDE)

L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale degli addetti, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del contraente, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.** Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia. La presente garanzia copre anche la responsabilità personale degli addetti che siano regolarmente nominati responsabili del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Attività complementare esterna - (ESTERN)

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono **comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria** di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 24/11/1970 n. 973.

Danni a cose degli addetti - (COSADD)

L'assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, **con esclusione di imbarcazioni, veicoli, preziosi, valori e denaro.**

Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio. La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di € 250; il limite di indennizzo è di € 10.000 per ogni danneggiato, con il massimo indennizzo di € 25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione. Sono in ogni caso esclusi i beni del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.

Borsisti, Corsisti, Stagisti, Tirocinanti - (STAGES)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per fatto dei corsisti, stagisti, borsisti, e tirocinanti che operano nell'ambito dell'attività assicurata, nonché per i danni corporali da essi subiti, **limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. Il numero dei borsisti, corsisti, stagisti e tirocinanti non viene computato ai fini del calcolo del premio in quanto non rientranti nel novero di "addetti".**

Estensioni diverse - (VARIE)

La garanzia comprende i rischi derivanti:

- dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che -qualora il servizio sia dato in appalto a terzi -l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, gli addetti rientrano nel novero dei terzi. Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati.** Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;
- dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri addetti di biciclette, ciclomotori e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
- dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'esistenza di una squadra antincendio;
- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
- dal compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci all'interno dell'azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dai dipendenti;
- dall'organizzazione di convegni, congressi, corsi di formazione professionale, corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.

Fornitori come terzi - (FORTER)

A parziale deroga dell'art. RC.5 lett. c) sono considerati terzi i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni subiti, **semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 C.P.** L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopra citate.

Lavoro somministrato – Danni a terzi - (SOMTER)

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, da parte dei prestatori di lavoro somministrato. La garanzia vale anche per la responsabilità civile personale degli stessi nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della presente garanzia sono considerati terzi anche gli addetti **semprechè dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 C.P..**

Lavoro somministrato - Infortuni subiti dai lavoratori somministrati - (SOMINF)

La garanzia Responsabilità Civile Prestatori d'Opera, esplica la propria efficacia anche nei confronti dei prestatori di lavoro somministrato che esercitano la propria attività presso il Contraente/Assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dall'art. RC.2 alla voce RCO – Assicurazione responsabilità civile verso prestatori. Nel caso in cui, invece, l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 del c.c., a parziale deroga dell'art. RC.6 lett. c) si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro somministrato per gli infortuni subiti sul lavoro nel limite del massimale previsto per la RCO.

Distribuzione al dettaglio di generi alimentari - (DISALI)

A parziale deroga dell'art. RC.7 lett. k) la garanzia è estesa al rischio dello smercio. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dai prodotti alimentari venduti, somministrati o consegnati, **esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario del prodotto qualora non di produzione dell'assicurato.**

La copertura è relativa ai danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, e provocati da cose vendute, somministrate, o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti subiti dalle cose stesse, le spese per le relative sostituzioni e/o riparazioni, nonché i danni da mancato uso o mancata disponibilità.

Il massimale per ogni sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Committenza auto - (COMAUT)

A parziale deroga dell'art. RC.7 lett. a), l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione. **La garanzia non comprende i danni corporali subiti dai terzi trasportati.**

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. RC.6 lett. a). Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta pari al massimale assicurato con altre polizze eventualmente stipulate dai proprietari di detti veicoli o per conto dei medesimi, con il minimo di € 2.580 per ogni sinistro.

Autoveicoli in consegna - (AUTCON)

Limitatamente alle seguenti attività dichiarate in polizza:

Autorimesse pubbliche
Carrozzerie
Elettrauto
Gommisti

Officine di riparazione, a parziale deroga dell'art. RC.7 lett. h), l'assicurazione comprende i danni agli autoveicoli in consegna e custodia all'Assicurato, **restando tuttavia esclusi i danni che siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e/o manutenzione e quelli subiti da autoveicoli comunque in uso o movimentati.**

Partecipazione ad A.T.I. - (PARATI)

L'assicurazione si intende prestata anche per la partecipazione del Contraente e/o dell'Assicurato a:

- 1) associazioni temporanee di imprese (ATI) o raggruppamenti temporanei di imprese (RTI)
- 2) Consorzi o Società Consortili
- 3) Società Cooperative
- 4) appalti in qualità di subappaltatore o coappaltatore

L'assicurazione comprende i danni a terzi derivante dalla partecipazione alle attività di cui sopra, comprese anche morte e lesioni personali ex Art. 583 CP subite da altri partecipanti alle attività di cui sopra.

Laddove le ATI, le RTI, i Consorzi, le Società consortili e le Società Cooperative o le ditte di cui al punto 4) fossero assicurate con la Società, i massimali e i limiti di indennizzo previsti dalla presente Polizza non si intendono cumulabili con quelli delle altre Polizze.

Le ATI, le RTI, i Consorzi, le Società consortili e le Società Cooperative e le ditte di cui al punto 4) non sono considerate terze.

Danni da acqua piovana - (ACQPIO)

L'assicurazione comprende i danni provocati alle cose di terzi da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione e manutenzione di fabbricati, a condizione che l'Assicurato impresa non abbia omissso di approntare le idonee protezioni alle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione. **Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di € 1.000, con il limite di indennizzo di € 150.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di una stessa annualità assicurativa.**

Mancato ed insufficiente servizio vigilanza - (VIGILA)

L'assicurazione comprende i danni derivanti da mancata od insufficiente vigilanza o segnaletica di ripari e recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi, anche in luoghi aperti al pubblico, relativi a opere, macchine, macchinari, impianti, attrezzi, attrezzature o depositi di materiali, **a condizione che la vigilanza o l'apposizione di segnaletica siano complementari con i lavori di costruzione e/o manutenzione e non riferiti unicamente a contratto limitato alla fornitura di tali servizi.**

Tale estensione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 500, e con il limite di indennizzo di € 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di una stessa annualità assicurativa.

Inquinamento accidentale - (INQACC)

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. RC.7 lett. d) si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di € 1.500, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza per sinistro e per annualità assicurativa.

La presente estensione deve intendersi non operante qualora sia stata resa attiva la garanzia di cui alla Sezione 'Responsabilità Ambientale (RA)'.

Coincidenza Proprietà del Fabbricato - Assicurato - (PROPR)

Qualora l'Assicurato sia anche proprietario dei locali dove viene svolta l'attività assicurata, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino. La garanzia comprende la responsabilità per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, anche in qualità di committente, al fabbricato indicato nella scheda di polizza. Per la committenza dei lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. La garanzia non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Condizioni sempre operanti riservate alle imprese edili

Danni da cedimento o franamento del terreno - (FRANA)

La garanzia è estesa, nei limiti sotto precisati, ai danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 1.500, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di euro 500 per ogni sinistro.

Danni da vibrazione - (VIBRA)

La garanzia è estesa ai danni ai fabbricati dovuti a vibrazioni del terreno derivanti dall'uso di battipali, rulli compressori e macchine vibranti in genere.

Restano comunque esclusi i danni alle condutture ed impianti sotterranei a servizio o di pertinenza dei fabbricati danneggiati.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 20%, con il minimo di 2.500,00 euro e con il limite di indennizzo di 150.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

Danni da furto - (DANFUR)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 250,00 per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque col massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

RC. 4 Condizioni Aggiuntive (operanti solo se riportate sulla Scheda di copertura)

Lavori presso terzi - (PRESSO)

L'assicurazione è estesa ai seguenti danni:

1) Danni da incendio

A parziale deroga dell'art. RC. 6 , lett. f), l'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa.

2) Danni a cose nell'ambito dei lavori

A parziale deroga dell'art. RC. 6 , lett. i) l'assicurazione è estesa ai danni alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa.

3) Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei

A parziale deroga dell'art. RC. 6 lett. n), la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 1.500 e con il massimo indennizzo di € 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate - (MOVIME)

A parziale deroga dell'art. RC.6 lettera h), sono compresi i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate. **Questa garanzia è prestata, con uno scoperto del 20% per sinistro con minimo di € 500 e comunque per un limite di indennizzo di € 20.000 per uno o più sinistri verificatisi in una stessa annualità assicurativa**

Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori - (LAVCOS)

A parziale deroga dell'art. dell'art. RC. 6 lettera c) sono compresi i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di € 500 e fino a un limite di indennizzo di € 20.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RC. 4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel mondo intero salvo:

- limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva e di installazione.
- limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione è valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.
- limitatamente a quanto previsto dalla Garanzia accessoria "COMAUT - Committenza auto", l'assicurazione vale per i danni avvenuti nei territori dell'Unione Europea.

RC. 5 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato;
- b) qualsiasi altro parente od affine dell'Assicurato con lui convivente;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.
- e) gli addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Fermo quanto sopra, ai fini delle garanzie RCT – Responsabilità Civile Terzi e/o RCFAB - Responsabilità Civile della Proprietà del fabbricati, se rese operanti, sono considerati terzi limitatamente a morte e/o lesioni corporali gravi o gravissime (escluse le malattie professionali) così come definite dall'art. 583 del C.P.:

- a) i titolari e prestatori d'opera di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico;
- b) coloro che, nell'ambito dell'azienda o negli altri luoghi occupati dall'Assicurato, prestino servizi sussidiari rispetto alle attività oggetto dell'assicurazione o eseguano lavori di manutenzione, riparazione o collaudo e simili;
- c) i professionisti, consulenti, ingegneri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, gli agenti di vendita, i fornitori, i concessionari ed i depositari nonché i prestatori d'opera degli stessi;
- d) i loro titolari e prestatori d'opera di imprese che stiano partecipando insieme all'Assicurato a lavori relativi al medesimo appalto o agli stessi lavori.

RC.6 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) Danno all'Ambiente o la sua Minaccia imminente, nonché l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento per come tutti definiti dalla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- e) da furto;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) provocati da soggetti diversi dagli addetti, borsisti, corsisti, stagisti, e tirocinanti della cui opera questi si avvalgano nell'esercizio della propria attività;
- h) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- l) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- m) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi fatto salvo quanto previsto dalla condizione "Distribuzione al dettaglio di generi alimentari (DISALI)" se resa operante;
- n) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- o) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- p) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- q) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivanti da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
- r) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- s) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- t) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;

- u) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
- v) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
- virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
 - questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Ad integrazione di quanto sopra, l'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. (se resa operante) non comprende i danni:

- w) da detenzione o impiego di esplosivi;
- y) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- x) da amianto, silicio e campi elettromagnetici;
- z) derivanti dallo svolgimento di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso.

RC.7 Franchigia

Il risarcimento dei danni a cose verrà effettuato previa detrazione dell'importo indicato nella scheda di polizza a titolo di franchigia; restano ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo superiore ivi eventualmente previste nelle presenti condizioni.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Sezione Responsabilità Civile			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto €	Limite di indennizzo
Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) - Franchigia di garanzia		Franchigia € 2.500 - € 5.000 a seconda del tipo di contratto di assunzione e del tipo di addetto franchigia riportata sulla scheda di polizza per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS	Massimale di polizza
Franchigia di garanzia (ferme franchigie e minimi di scoperti superiori previsti per le diverse garanzie/estensioni)		Vedasi Scheda di copertura	
Danni a mezzi sotto carico o scarico		250	
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10	1.500	€ 50.000 per sinistro e annualità assicurativa
Danni a cose degli addetti	10	250	€ 10.000 per ogni danneggiato, con il massimo di € 25.000 per sinistro e annualità assicurativa
Inquinamento accidentale: RC Proprietà Fabbricato RCT/RCO	10	1.500	€ 50.000 vedasi scheda di polizza
Committenza auto		Pari al massimale assicurato con altre polizze, con il minimo di euro 2.580	
Copresenza garanzia RCT/RCO			In caso di sinistro che interessi entrambe le garanzie: massimale previsto per la garanzia RCT
Danni da acqua piovana	10	1.000	€ 150.000 per sinistro e annualità assicurativa
Mancato ed insufficiente servizio vigilanza	10	500	€ 100.000 per per sinistro e annualità assicurativa
Lavori presso terzi - Danni da incendio			€ 100.000 per sinistro e annualità assicurativa
Lavori presso terzi - Danni a cose nell'ambito dei lavori			€ 100.000 per sinistro e annualità assicurativa
Lavori presso terzi - Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei		1.500	€ 100.000 per sinistro e annualità assicurativa
Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione DM 37/2008	10	500	Vedasi Scheda di copertura
Responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori	10	500	€ 100.000 per danni a cose € 250.000 per danni a persone per sinistro e annualità assicurativa
Responsabilità civile postuma per officine meccaniche	10	500	€ 75.000 per sinistro e annualità assicurativa
Malattie professionali		2.500	€ 500.000 per più sinistri verificatisi anche in periodi assicurativi diversi
Danni da circolazione	10	750	€ 50.000 per sinistro e annualità assicurativa

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Sezione Responsabilità Civile			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro €	Limite di indennizzo
Mezzi sgombraneve	10	500	€ 500.000 per sinistro e annualità assicurativa
Danni a cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate	20	500	€ 20.000 per sinistro e annualità assicurativa
Danni alle cose in consegna e custodia (esclusi veicoli)	20	500	€ 20.000 per sinistro e annualità assicurativa
Danni alle cose su cui si eseguono i lavori	20	500	€ 20.000 per sinistro e annualità assicurativa

SEZIONE TUTELA LEGALE (TL)

Che cosa posso assicurare

TL.1 Spese legali e peritali assicurate

La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia. Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale;
- le spese peritali;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- il Contributo Unificato (previsto dal D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese arbitrali;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio.

Contro quali danni posso assicurarmi

TL.2 Prestazioni garantite - "Copertura Base"

Le garanzie previste all'Art. TL.1 – "Spese legali e peritali assicurate" valgono per:

TL.2.1 Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

TL.2.2 Sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività purché indicati in polizza e corrisposto il relativo premio. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

TL.2.3 Sostenere controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro matricola. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

TL.2.4 Sostenere l'assistenza per il recupero dei Danni extracontrattuali derivanti da fatti illeciti di terzi subiti dall'Assicurato.

TL.2.5 Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo** (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.); **sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all'Art. TL.4 Esclusioni lett. f). **Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.**

Copertura Estesa - (ESTESA)

Le garanzie previste all'Art. "TL.2- Prestazioni garantite - "Copertura Base" assicurate valgono inoltre, se espressamente indicata l'opzione "Copertura Estesa" sulla Scheda di copertura e corrisposto il relativo premio per:

- a) Sostenere controversie di valore in contestazione **non inferiore a € 520 e non superiore a € 52.000**, nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di Controparte, **relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dall' Impresa assicurata. La prestazione vale esclusivamente per il Contraente.**
- b) Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi di seguito indicati:

Decreti legislativi rientranti in garanzia:

1. **D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 106/2009** e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di **Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Le **prestazioni garantite** operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente.

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

2. **D.Lgs n.193/07** e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di **Sicurezza alimentare.**

3. **D.Lgs. n. 152/06** e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di **Tutela dell'ambiente.**

4. **D.Lgs n. 196/03** e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di **Tutela della Privacy.**

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di:

- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabili e gli Incaricati del trattamento.

Le garanzie valgono anche per:

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 e succ. modifiche o integrazioni nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo. **La presente garanzia opera in deroga all'Art. TL.4 Esclusioni lett. f);**

- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
 - la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile.**
5. **D.Lgs 231/2001** e successive disposizioni normative o regolamentari.
Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute:
- **dall'Azienda Contraente** per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01 e succ. modifiche o integrazioni;
 - **dai soggetti di cui all'Art. 5 del D.Lgs. 231/01** e succ. modifiche o integrazioni, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01.
- Con riferimento al suddetto D.Lgs 231/2001, la garanzia si estende ai casi assicurativi **insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate nel presente articolo, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.
- c) Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia delle sedi/immobili assicurate. La prestazione opera **con il limite di € 5.000,00 (cinquemila)** per sinistro e vale esclusivamente a favore del Contraente.
- d) La garanzia è altresì operante per controversie nascenti da pretese inadempimenti contrattuali, proprie o di Controparte, relative:
- all'acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico);
 - alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web;
 - alla fornitura del servizio gestione del sito web del Contraente;
 - alla registrazione del dominio web del Contraente.
- La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

TL.3 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La Società non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

TL.4 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto all'Art. TL.2 Prestazioni garantite - "Copertura Base"
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli, nonché aereomobili;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della attività;
- k) per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- l) limitatamente al punto TL.2.2, per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- m) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;
- p) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- q) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- r) rapporti inerenti a Istituti e Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
- s) vertenze nei confronti della Società.

TL.5 Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante per i Sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- negli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein, Regno Unito e di Andorra per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale;
- nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino negli altri casi

TL.6 Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C. Se l'assicurazione di R.C. non opera per cause imputabili al Contraente e all'Assicurato, tali spese restano a carico di questi ultimi.

TL.7 Operatività delle garanzie

Le garanzie sono operanti a partire dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio, ed a condizione che i relativi sinistri siano denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

TL.8 Insorgenza del caso assicurativo

TL.8.1 Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende :

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

TL.8.2 La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

TL.8.3 La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, **nei modi e nei termini dell' Art. TUTEL.2 della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro"**, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

TL.8.4 **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

TL.8.5 Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Tutela Legale			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Tutela Legale	non previsto	Opposizione provvedimenti/ sanzioni amministrative: € 250 Controversie contrattuali: € 520	Vertenze con i fornitori: € 5.000 Controversie contrattuali: € 52.000 Clausola Aggiuntiva: 2 casi l'anno

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

SINRC – Sezioni Responsabilità Civile, Responsabilità Civile Imprese Edili e Responsabilità Civile Prodotti

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SINRC.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SINRC.2 Obblighi dell'Assicurato/Terzo Danneggiato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

SINRC.3 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società, qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. L'assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione alla società a mezzo raccomandata o PEC. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe ed ammende né delle spese di giustizia penale.

Limitatamente all'Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) - con riguardo alle azioni civili promosse dal lavoratore infortunato ai fini del risarcimento del danno differenziale - previa richiesta dell'Assicurato negli stessi termini temporali previsti al precedente capoverso - la Compagnia, qualora ne abbia interesse, assume a proprie spese altresì la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

SINRC.4 Tempi di liquidazione

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo, a meno che non sia stata fatta opposizione.

TUTEL – Sezione Tutela Legale

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

TUTEL.1 Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia di sinistro, insieme a tutti gli atti ed i documenti occorrenti ed una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

TUTEL.2 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato **deve immediatamente denunciare alla Società** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

TUTEL.3 Gestione del sinistro - Scelta del legale

Al ricevimento della denuncia di sinistro la Società, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una

bonaria definizione della controversia. In mancanza di tale definizione, **e se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo**, oppure quando vi sia conflitto di interessi o disaccordo nella gestione del sinistro tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, comunicandone il nominativo alla Società. La designazione come sopra del legale dovrà in ogni caso essere fatta quando sia necessaria una difesa penale.

L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. **La Società non è responsabile dell'operato dei legali designati. Parimenti la Società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di sinistro, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato.**

Una volta presentata la denuncia di sinistro, l'Assicurato **non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa né addivenire alla definizione della vertenza senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena la inoperatività della garanzia e l'obbligo di restituire le spese eventualmente anticipate o sostenute dalla Società . Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.** L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro tutti gli atti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza . Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre **quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza della Società e/o del legale designato.**

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**